



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Bollettino di Vigilanza

Numero 12 - Dicembre 2008

INDICE

PARTE PRIMA

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

I – BANCA D'ITALIA

1.	Regolamento del 16 dicembre 2008 contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.	3
2.	Provvedimento del 16 dicembre 2008. Modifiche al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 contenente il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	17
3.	Disposizioni di Vigilanza del 30 dicembre 2008. Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008.	46
4.	Comunicazione del 15 dicembre 2008. Segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate: chiarimenti.	48
5.	Comunicazione del 22 dicembre 2008. Rinegoziazione mutui	51
6.	Comunicazione del 30 dicembre 2008. Antiriciclaggio: rapporti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino	58
7.	Comunicazione del 30 dicembre 2008. Valutazione del merito di credito	61
8.	Comunicazione del 31 dicembre 2008. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 «Matrice dei conti»	62
9.	Comunicazione del 31 dicembre 2008. Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi». Precisazioni	73
10.	Comunicazione del 31 dicembre 2008. Normativa in materia di bilanci bancari e finanziari	77

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1.	Iscrizioni	89
2.	Cancellazioni	89
3.	Altre variazioni	89

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1.	Iscrizioni	90
----	----------------------	----

2.	Cancellazioni	90
3.	Variazioni nella composizione	90
4.	Altre variazioni	91

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1.	Iscrizioni	93
2.	Cancellazioni	93
3.	Altre variazioni	93

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

– **Albo**

1.	Iscrizioni	95
2.	Cancellazioni	95
3.	Altre variazioni	95

– **Elenco delle società di gestione estere armonizzate (allegato all'Albo)**

1.	Iscrizioni	96
	A) <i>Insedimento tramite succursale</i>	96
	B) <i>Libera prestazione di servizi</i>	96
2.	Cancellazioni	96
3.	Altre variazioni	96

V – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.	Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extra-comunitari	97
2.	Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia	97
3.	Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera: aggiornamento dell'elenco	97

VI – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

– **Banche**

1.	Banca di Credito Cooperativo di Aversa - Gestione provvisoria	100
----	---	-----

2. Banca di Credito e Risparmio di Romagna - Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria	100
--	-----

VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni della Banca d'Italia

– Provvedimento n. 811 del 23.12.2008. Banca Popolare Provinciale Lecchese (LC).	101
--	-----

PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**

I – BANCA D'ITALIA

1. Regolamento del 16 dicembre 2008 contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (1)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*".

Viste, in particolare, le disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi, contenute nell'articolo 14, commi 6, 7, 8 e 9.

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui debbono essere uniformati i fondi comuni di investimento, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata l'esigenza di assicurare il buon funzionamento dei fondi speculativi, salvaguardando l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, in situazioni di eccezionale tensione di liquidità nei mercati finanziari.

EMANA

L'unito Regolamento contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

IL DIRETTORE GENERALE
F. Saccomanni

(1) Il Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2008, pag. 52 ed è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/intermediari/normativa/sgr_oicr/provv/provv_161208.pdf (ndr).

Regolamento contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185

1. Premessa

La crisi finanziaria, negli ultimi mesi, ha investito a livello mondiale anche il settore del risparmio gestito, determinando generalizzate diminuzioni di valore dei fondi comuni, tensioni di liquidità, problemi di valutazione degli attivi in portafoglio, elevati flussi di riscatti. Il comparto degli *hedge funds* è risultato tra i più colpiti: molti fondi internazionali, per fronteggiare l'aumento delle domande di rimborso e la crescita delle attività illiquide in portafoglio, hanno attivato specifiche misure previste nei propri regolamenti, dirette, da un lato, a dilazionare i flussi di rimborso (cc.dd. *gates*) e, dall'altro, a trasferire le porzioni illiquide del portafoglio in appositi veicoli (cc.dd. *side-pockets*). In alcuni ordinamenti è stata espressamente prevista la possibilità per i gestori di fondi *hedge* di ricorrere a tali misure.

Anche a livello nazionale, il grado di liquidità dei fondi speculativi, rappresentati prevalentemente da fondi di fondi *hedge*, è andato, nelle ultime settimane, progressivamente deteriorandosi, per effetto sia del consistente aumento delle domande di riscatto, sia dell'attivazione di *gates* o *side-pockets* da parte dei fondi *hedge* esteri presenti nei portafogli dei fondi italiani.

In tale contesto, la previsione di specifici strumenti, diversi dalla liquidazione del fondo, per fare fronte a situazioni di mercato eccezionali, caratterizzate da scarsa liquidità ed elevata volatilità, è necessaria per permettere alle SGR di modulare le richieste di rimborso delle quote dei fondi nel rispetto dell'interesse e della parità di trattamento dei partecipanti.

A tal fine, l'art. 14 del decreto legge n. 185/08 (di seguito, "dl.") consente, sino al 31 dicembre 2009, alle società di gestione di modificare i regolamenti di gestione dei fondi speculativi, con efficacia immediata, introducendo misure volte a graduare i rimborsi in presenza di flussi netti di riscatto di ammontare superiore a determinate soglie (cc.dd. *gates*) o a trasferire le attività illiquide del fondo in un nuovo organismo di tipo chiuso appositamente costituito (c.d. *side-pocket*), nel caso in cui la cessione di tali attività può pregiudicare l'interesse dei partecipanti.

Nei seguenti paragrafi sono definite, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del d.l., le disposizioni di attuazione del medesimo decreto, che riguardano: i) le caratteristiche dei fondi chiusi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side-pockets*); ii) la definizione di attività illiquide; iii) le situazioni in cui per effetto delle misure previste dal decreto il valore delle quote dei fondi speculativi detenute dai partecipanti si riducano al di sotto della soglia minima di 500 mila euro; iv) le procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi che introducono *gates* o *side pockets* e per l'approvazione del regolamento di questi ultimi. Inoltre, tenuto conto che l'articolo 14, comma 8, del dl. abroga il numero massimo di partecipanti ai fondi speculativi, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/1999, sono fornite indicazioni relative alle procedure per effettuare le modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi volte a eliminare tale limite e le operazioni di fusione tra fondi speculativi connesse con l'eliminazione del medesimo limite.

2. Fondi chiusi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side-pockets*)

In circostanze di mercato eccezionali, l'improvvisa riduzione del grado di liquidità delle attività detenute nei portafogli dei fondi, associata a elevate richieste di rimborso delle quote, può avere conseguenze negative per la gestione dei fondi, secondo il migliore interesse dei partecipanti: le SGR potrebbero, infatti, incontrare difficoltà a rimborsare i clienti ed essere

costrette a smobilizzare le attività illiquide in assenza di un mercato che assicuri la formazione di prezzi affidabili.

In tali casi, per non pregiudicare l'interesse dei partecipanti, l'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. consente alle società di gestione, sino al 31 dicembre 2009, di trasferire le attività illiquide del fondo speculativo in un fondo comune di investimento di tipo chiuso appositamente istituito (*side-pocket*). L'operazione è realizzata attraverso la scissione parziale del fondo speculativo, a seguito della quale le attività liquide continuano a essere detenute nel fondo speculativo, mentre quelle illiquide sono trasferite nel nuovo organismo. I partecipanti al fondo speculativo ricevono un numero di quote del fondo chiuso uguale a quello che detengono nel fondo speculativo.

In base al meccanismo di funzionamento del *side-pocket*, i partecipanti al fondo speculativo - le cui domande di rimborso non siano state regolate o liquidate prima della costituzione del nuovo veicolo - sono rimborsati, in proporzione alle attività trasferite nel *side-pocket*, in parte in denaro e in parte attraverso quote del nuovo fondo.

Il fondo speculativo, ridimensionato, ma liquido, continua a svolgere la propria attività secondo la politica di investimento prevista nel regolamento di gestione, mentre il fondo chiuso non può emettere nuove quote ed è gestito in un'ottica di smobilizzo delle attività illiquide detenute, procedendo ai rimborsi delle quote via via che le attività sono liquidate.

Fermo restando quanto previsto nell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l., i fondi chiusi costituiti dalle SGR per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi, hanno le seguenti caratteristiche:

Natura del fondo: i fondi costituiti ai sensi dell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. sono fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Le SGR che gestiscono il fondo speculativo oggetto della scissione possono istituire il fondo chiuso anche se non hanno comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di modificare la propria operatività (estendendola alla gestione di fondi di natura diversa da quella speculativa), secondo quanto previsto dal Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, par. 4, del Regolamento sulla gestione collettiva.

Scopo: il fondo ha la finalità esclusiva di liquidare le attività detenute, secondo un piano di smobilizzo approvato dall'organo amministrativo della SGR. Il piano prevede la durata del *side-pocket*, entro cui dovranno essere rimborsate le quote del fondo, e le modalità con cui sono effettuati i rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti. La circostanza che le quote emesse dal fondo chiuso siano attribuite ai partecipanti del fondo speculativo oggetto di scissione comporta che i beneficiari delle attività oggetto dell'operazione di scissione continuano ad essere i medesimi partecipanti al fondo speculativo (1).

Operatività: il fondo non può effettuare investimenti; esso può detenere disponibilità liquide - diverse da quelle finalizzate al rimborso delle quote - esclusivamente per far fronte alle spese di pertinenza del fondo e per effettuare operazioni di copertura dei rischi. È ammessa l'assunzione di prestiti, della durata massima di 6 mesi, di importo massimo pari al 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per far fronte a temporanei sfasamenti di cassa. Per far fronte alle spese del fondo, la delibera di scissione parziale del fondo speculativo, può prevedere il trasferimento al fondo chiuso di una riserva di liquidità di importo limitato. Il fondo chiuso non può effettuare operazioni di fusione con altri fondi.

Regime delle spese: al fondo sono imputabili esclusivamente: i costi inerenti alla dismissione delle attività; il compenso della banca depositaria; le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei fondi (compreso quello finale di liquidazione); gli oneri

(1) Il trasferimento al fondo chiuso degli OICR illiquidi detenuti dal fondo speculativo realizza un mutamento formale di proprietà, in quanto cambia il fondo detentore, ma restano invariati i beneficiari "sostanziali" (posto che i partecipanti al fondo chiuso e al fondo speculativo coincidono). In alcune giurisdizioni tale operazione può comportare una registrazione presso l'amministratore del fondo di "change of nominee" del "beneficial owner" e non di "change of beneficial ownership".

finanziari e le spese per i prestiti assunti dal fondo; le spese dei prospetti periodici del fondo; gli oneri fiscali di pertinenza del fondo. La SGR non può percepire un compenso per la gestione del fondo; sono ammessi il recupero dei costi relativi all'amministrazione delle attività del fondo e la partecipazione della SGR al risultato della liquidazione, rappresentato dall'eventuale differenza positiva tra l'importo realizzato dalla dismissione dei beni e il valore netto delle attività illiquide trasferite al fondo, calcolato come somma dei valori a cui il fondo speculativo cedente aveva acquistato tali attività, aumentato di un tasso di rendimento annuo pari almeno al tasso di interesse privo di rischio.

Istituzione del fondo: l'organo amministrativo della SGR:

- illustra le ragioni per le quali, per salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, è opportuno il trasferimento delle attività illiquide del fondo speculativo nel fondo chiuso destinato allo smobilizzo di tali attività. La delibera evidenzia i benefici attesi dall'operazione rispetto alle ipotesi alternative di proseguire la gestione unitaria del fondo speculativo o di liquidarlo;
- approva il regolamento del fondo chiuso;
- determina, sulla base dei criteri stabiliti nel successivo punto 3, le attività illiquide da trasferire al nuovo organismo;
- delibera la scissione parziale del fondo speculativo e il trasferimento delle relative attività illiquide al fondo chiuso appositamente istituito;
- definisce - in linea con quanto previsto nel Titolo V, Capitolo IV (*Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota*) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio - i criteri di valutazione delle attività illiquide. Tali criteri, sottoposti a verifica da parte della funzione di gestione del rischio, sono condivisi dal collegio sindacale e dalla società di revisione del fondo speculativo. La SGR può fare ricorso a perizie realizzate da esperti indipendenti, senza oneri per il fondo;
- approva il piano di smobilizzo delle attività illiquide trasferite al *side-pocket*;
- approva la relazione sulla istituzione del *side-pocket* da inviare ai partecipanti al fondo speculativo oggetto della scissione parziale; la relazione illustra sinteticamente:
 - le motivazioni dell'operazione;
 - le attività illiquide trasferite al fondo chiuso e i criteri di individuazione delle stesse;
 - le caratteristiche principali (durata, spese, rimborsi parziali, ecc.) del fondo chiuso e il piano per lo smobilizzo delle attività illiquide. Alla relazione è allegato il regolamento del fondo chiuso;
 - le fasi in cui si realizza l'operazione.

Comunicazione ai partecipanti: la SGR comunica tempestivamente ai partecipanti al fondo speculativo la decisione di istituire il *side-pocket* e trasmette agli stessi la relazione sulla istituzione del *side-pocket*.

Per quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, il Titolo V (*Organismi di investimento collettivo del risparmio*) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

3. Attività illiquide

La classificazione degli strumenti finanziari e degli altri beni (incluso il risparmio di imposta) tra le attività illiquide, oggetto di trasferimento nel *side-pocket*, è rimessa al prudente apprezzamento della SGR, avute presenti le finalità di non compromettere l'obbligo del fondo

speculativo di rimborsare le quote secondo le modalità previste dal regolamento e di non pregiudicare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti.

In tal senso, nell'individuare le attività illiquide, le SGR valutano la liquidità complessiva del fondo tenuto conto di molteplici fattori, relativi alla liquidità degli strumenti finanziari in portafoglio, alle caratteristiche del fondo e alle condizioni generali del mercato dove sono trattati gli strumenti finanziari detenuti dal fondo.

Circa il grado di liquidità degli strumenti finanziari del fondo, le SGR fanno riferimento ai seguenti criteri generali:

- per gli investimenti in quote di OICR o in veicoli di investimento assimilabili, rilevano: la sospensione non temporanea del calcolo del valore della quota; la sospensione parziale o totale dei rimborsi (ivi compresa l'attivazione di modalità di sospensione parziale del rimborso delle quote del fondo, di seguito *gates*); la liquidazione del fondo; l'istituzione di *side-pockets* o di meccanismi analoghi; la modifica della periodicità di rimborso delle quote con la determinazione di una frequenza incompatibile con l'esigenza di assicurare il rimborso delle quote del fondo speculativo alle scadenze previste dal regolamento; la flessione del valore delle quote dipendente dalla presenza nel portafoglio del fondo *target* di attività illiquide per le quali il mercato non esprime prezzi affidabili. Tali circostanze possono essere accertate anche nell'ambito del processo di *due diligence* e di monitoraggio degli investimenti effettuato dalla SGR che gestisce il fondo speculativo;
- per gli altri strumenti finanziari, gli indicatori da prendere in considerazione attengono: i) ai volumi, alla frequenza e all'entità degli scambi; ii) all'oggettività dei prezzi e all'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato; iii) all'andamento — all'interno di un lasso temporale congruo (es.: 30 giorni) — dei prezzi di acquisto e di vendita e alla comparabilità degli stessi; iv) alla diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

Rilevano, in particolare, l'assenza prolungata di prezzi significativi o di transazioni nei mercati di riferimento, che impediscono la corretta valorizzazione degli strumenti finanziari con la frequenza richiesta per calcolare il valore delle quote del fondo speculativo o il loro smobilizzo in tempi compatibili con gli obblighi di rimborso delle medesime quote.

Nel caso in cui mutino le circostanze in base alle quali la SGR ha considerato illiquide determinate attività, trasferendole al fondo chiuso, l'organo amministrativo della SGR può, se consentito dai regolamenti dei fondi, deliberare il trasferimento delle stesse al fondo speculativo originario o ad altro fondo gestito dalla medesima SGR, illustrando analiticamente: le circostanze che hanno fatto venire meno l'illiquidità dell'attività le ragioni del nuovo trasferimento; i criteri di valutazione dell'attività, coerenti con quelli indicati nel Titolo V, Capitolo IV (*Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota*), del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

4. Valore delle quote dei fondi speculativi

Le misure previste dal d.l. possono determinare la diminuzione del numero di quote detenute dai partecipanti al di sotto di quello corrispondente, all'atto della prima sottoscrizione delle quote, all'importo di sottoscrizione minimo di 500 mila euro, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/99.

In tali casi, tenuto conto che la riduzione del valore della partecipazione al fondo è determinata da circostanze indipendenti dalla volontà del partecipante:

- ove tale situazione sia stata determinata per l'attivazione di un *gate*, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente per le scadenze successive fino al

- completo rimborso, salvo il caso in cui il partecipante successivamente sottoscriva un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima;
- nel caso in cui la riduzione del valore della partecipazione al di sotto del valore minimo sia stata determinata per la scissione parziale del fondo speculativo, il partecipante non è tenuto a reintegrare la propria partecipazione sino al minimo prescritto dalle citate disposizioni.

5. Procedimenti per: i) la modifica dei regolamenti dei fondi speculativi per l'introduzione di *gates* e di *side-pockets* e l'eliminazione del numero massimo di partecipanti; ii) l'istituzione dei fondi chiusi per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi; iii) la fusione di fondi speculativi

Le modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi volte a introdurre le misure previste dall'art. 14, comma 6, del dl. (*gates* e *side-pockets*) sono approvate secondo i procedimenti previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007.

Le modifiche ai regolamenti sono approvate secondo la procedura di approvazione in via generale, disciplinata nelle citate disposizioni, ove siano adottate le formulazioni standard indicate nell'allegato 1.

Nel caso in cui le SGR intendano avvalersi, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del d.l., della possibilità di rendere applicabili le modifiche regolamentari volte a introdurre le misure previste dal comma 6 del medesimo art. 14 alle domande di rimborso non ancora regolate o liquidate, la relativa delibera di approvazione indica tale intendimento e specifica le ragioni per le quali la SGR ritiene che l'applicazione retroattiva di tali modifiche risponda all'interesse dei partecipanti, anche avendo presente l'esigenza di assicurare la parità di trattamento dei medesimi. Successivamente al 31 dicembre 2009 le clausole volte a introdurre *gates* e *side-pockets* nei regolamenti dei fondi speculativi non potranno essere applicate con efficacia immediata, né alle domande di rimborso non ancora regolate o liquidate.

Il regolamento del fondo chiuso per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side-pocket*) è approvato secondo i procedimenti previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007. Lo stesso è approvato secondo la procedura di approvazione in via generale, disciplinata nelle citate disposizioni, ove sia redatto secondo le formulazioni standard indicate nell'allegato 2 e la banca depositaria sia la stessa del fondo speculativo scisso.

Le modifiche ai regolamenti dei fondi speculativi volte a eliminare il numero massimo di partecipanti ai fondi, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/1999 e abrogato dall'art. 14, comma 8, del dl., sono approvate dalla Banca d'Italia in via generale, secondo il procedimento previsto dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007.

Le operazioni di fusione tra fondi speculativi gestiti dalla medesima SGR, motivate dall'esigenza di razionalizzare la gamma dei fondi gestiti a seguito della abrogazione del numero massimo di partecipanti agli stessi (art. 14, comma 8, del decreto), possono essere realizzate senza essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia (cfr. Titolo V, Capitolo V, Sezione II, par. 2) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedura di fusione tra fondi.

Gate (cancello)

"In ogni giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo (cancello), la SGR, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all'ammontare del cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L'ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di regolamento il successivo giorno di rimborso, comunque entro i limiti del cancello. La SGR comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote per un valore inferiore al minimo previsto dall'art. 16, comma 3, del D.M. 228/99, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive fino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima."

Fondo chiuso per lo smobilizzo delle attività illiquide del fondo speculativo (*side-pocket*)

"Nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti e la possibilità di proseguire in modo ordinato la gestione del fondo, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legge n. 185/08 e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate."

FONDO SIDE-POCKET

Articolo 1 — Denominazione del Fondo

1. La ... SGR p.a., con sede in ... (di seguito anche "la Società di Gestione"), con delibera del consiglio di amministrazione (2) del ... ha istituito il fondo comune d'investimento mobiliare chiuso denominato "XXXX — Side-Pocket" (di seguito "il Fondo") originato dalla scissione di parte del patrimonio del fondo speculativo "XXXX" (Fondo Origine).

Articolo 2 — Forma e natura del Fondo

1. Il Fondo è di tipo chiuso; il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo ovvero nel corso della sua durata mediante rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. n. 185 del 28/11/2008 e relative norme di conversione e attuazione. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.

Articolo 3 — Durata del Fondo

1. La durata del Fondo, commisurata al tempo necessario a procedere allo smobilizzo del patrimonio, è fissata in ... (...) anni dalla data di approvazione del regolamento.
2. *[eventuale: Alla scadenza dei termine di durata del Fondo, la Società di Gestione può richiedere alla Banca d'Italia, nell'interesse dei partecipanti, la proroga della durata del Fondo per un periodo di durata non superiore a 3 (tre) anni al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti del Fondo]*

Articolo 4 — Scopo del Fondo

1. Il Fondo gestisce le attività attribuitegli a seguito della scissione del Fondo Origine, allo scopo della loro liquidazione e di ripartirne il risultato netto tra i partecipanti.

Articolo 5 — Caratteristiche del Fondo

5.1 Oggetto dell'investimento

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dalle attività illiquide, dalla liquidità e dai beni (di seguito, beni) provenienti dalla scissione del Fondo Origine, individuati nella delibera del... del consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Tali beni consistono: *[inserire un elenco delle tipologie di beni attribuiti al Fondo, per categorie sufficientemente rappresentative]*.

La Società di Gestione predispone e mette a disposizione dei partecipanti un elenco completo dei beni attribuiti al fondo.

2. Ove compresi nei beni attribuiti in sede di scissione, il Fondo può detenere parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).

(2) Nel caso la SGR adotti il sistema dualistico, per consiglio di amministrazione si intende il consiglio di gestione (cfr. art. 2409-novies del codice civile).

3. Il Fondo può:

- compiere le operazioni necessarie a liquidare le proprie attività;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione;
- utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura del rischio.

4. Il Fondo, alle condizioni e nei limiti definiti dalle vigenti disposizioni, ha facoltà di:

- a) detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide;
- b) assumere finanziamenti unicamente per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dovute a sfasamenti di tesoreria.

5.2 Destinatari delle quote

1. Le quote del fondo sono destinate ai partecipanti del Fondo Origine all'atto dell'operazione di scissione che ha determinato la costituzione del patrimonio del Fondo.

5.3 Ammontare del Fondo

1. L'ammontare del Fondo è fissato in Euro Il valore effettivo del patrimonio del Fondo è stato individuato tenendo conto del valore delle attribuzioni effettuate in sede di scissione del Fondo Origine.

[5.4 Proventi della gestione (eventuale)]

1. *La Società di Gestione ha facoltà, sulla base del prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione, di procedere annualmente alla distribuzione, anche parziale, dei proventi effettivamente conseguiti e risultanti dal rendiconto approvato.*
2. *La Società di Gestione informa della distribuzione di proventi mediante comunicazione scritta inviata a ciascun partecipante indicante i proventi oggetto di distribuzione, l'ammontare che si intende distribuire, l'importo distribuito per ogni quota, le modalità di riscossione delle somme tramite la Banca Depositaria.]*

Articolo 6 — La Società di Gestione

1. La ... S.G.R. p.a. con sede in ... (di seguito anche "la Società di Gestione") iscritta al n. ... dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58, è la società che gestisce il Fondo.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'attività di gestione e, come tale, stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione dello scopo del Fondo, determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati, verificandone periodicamente l'adeguatezza.
3. La Società di Gestione provvede, nell'interesse dei partecipanti, alle alienazioni, alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel Fondo, e ad ogni altra attività di gestione.

Articolo 7 — Banca Depositaria

1. La Banca Depositaria (di seguito anche "la Banca") è ... con sede in ..., iscritta all'albo ... al n.
2. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso (parziale ovvero in sede di liquidazione del Fondo) delle quote di partecipazione sono espletate dalla Banca presso
3. La Banca, sotto la propria responsabilità e previo assenso scritto della Società di Gestione, per la custodia dei valori del Fondo può avvalersi di sub-depositari scelti nell'ambito delle

categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. [(*Eventuale*) La banca depositaria è incaricata di calcolare il valore delle quote del Fondo.]

Articolo 8 — Certificati di partecipazione

1. Le quote, tutte di uguale valore e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore, messi a disposizione dei partecipanti dalla Banca Depositaria entro ... giorni dal regolamento dell'operazione di scissione.
2. La titolarità o il possesso di certificati rappresentativi di quote del Fondo comporta in ogni caso l'accettazione del regolamento del Fondo.
3. L'investitore può ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa ovvero il loro frazionamento o raggruppamento.
4. In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per i singoli investitori. A tal fine le quote possono essere contrassegnate anche con un semplice codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la Banca di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. L'investitore può in ogni momento richiedere l'emissione del certificato singolo: la Banca può procedere, senza oneri per l'investitore e per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.

Articolo 9 — Partecipazione al Fondo

9.1 Attribuzione delle quote

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante del Fondo Origine delle quote del Fondo emesse a fronte del patrimonio attribuito a seguito dell'operazione di scissione dedicata.
2. A ciascun partecipante è attribuito un numero di quote del Fondo pari a quelle detenute nel Fondo Origine.
3. Il valore unitario iniziale di ciascuna quota di partecipazione al Fondo viene determinato in sede di scissione del Fondo Origine, in base al valore dei beni attribuiti al Fondo. Tale valore è comunicato ai partecipanti in uno con l'operazione di scissione.
4. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.
5. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute previa comunicazione alla Società di Gestione.

9.2 Rimborso delle quote

1. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo.
2. La Società di Gestione procede, nell'interesse dei partecipanti, ad effettuare prima della scadenza del Fondo rimborsi parziali pro-quota a fronte della graduale dismissione del patrimonio. In questa ipotesi, la Società di Gestione informa gli investitori con una comunicazione indicante il controvalore rimborsato.
2. I rimborsi vengono eseguiti dalla Banca Depositaria.

3. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento.
4. Le somme non riscosse entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di rimborso vengono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.
5. I diritti relativi alle somme non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.
6. Su richiesta dei partecipanti che risultino ancora titolari anche delle quote del Fondo Origine, il controvalore del rimborso delle quote del Fondo, effettuato ai sensi dei commi 1 e 2, può essere reinvestito in quote o frazioni di quote del Fondo Origine ovvero di altro fondo risultante da operazione di fusione del medesimo.

Articolo 10 — Regime delle spese

10.1 Oneri a carico del Fondo

1. Sono a carico del Fondo le seguenti spese:
 - a) i costi relativi all'amministrazione del patrimonio del Fondo, in misura annua comunque non superiore al %... (*indicare misura e parametro*), da corrispondersi alla Società di Gestione con cadenza ...;
 - b) il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per le funzioni da essa svolte, pari al ...% del ... (*indicare parametro*);
 - c) gli oneri inerenti l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo
 - d) le spese di comunicazione del valore unitario delle quote del Fondo e i costi di stampa e di trasmissione dei documenti destinati al pubblico, esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - e) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
 - f) gli oneri finanziari e le spese relative ai debiti assunti dal Fondo;
 - g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
2. Tutti gli importi relativi a spese ed oneri a carico del Fondo sono prelevati dai conti intrattenuti dalla Società di Gestione, rubrica Fondo, presso la Banca Depositaria sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione alla Banca stessa.
3. Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti, né viene considerata - ai fini del computo del compenso pagato alla SGR - la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.

10.2 Oneri a carico della Società di Gestione

1. Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, comprese quelle connesse con le fasi propedeutiche alla scissione del Fondo Origine (quali ad esempio eventuali *due diligence* per la classificazione dei beni).

2. È inoltre a carico della Società di Gestione ogni onere o spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o dei partecipanti.

10.3 Oneri a carico dei sottoscrittori

1. Sono a carico dei sottoscrittori:
 - a) le spese di trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa, in ragione di Euro ... per ogni trasformazione;
 - b) le spese per la consegna di copia del regolamento successiva alla prima nella misura di Euro ... per copia;
 - c) le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che sono di volta in volta indicati al partecipante interessato;
 - d) le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale, nella misura di Euro ... l'anno per ciascuna sottorubrica, addebitate all'inizio di ogni anno a partire dal 91° giorno dall'inizio delle operazioni di distribuzione o rimborso.

Articolo 11 — Calcolo e pubblicazione del valore della quota

1. La Società di Gestione ovvero la Banca Depositaria provvede, al termine di [*indicare la periodicità comunque non superiore al semestre solare di attività*], a calcolare il valore unitario della quota dividendo il valore complessivo netto del Fondo — determinato in base ai criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia — per il numero delle quote emesse. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle attività del Fondo.
2. La Società di Gestione dispone, entro ... giorni dal termine di [*indicare la periodicità comunque non superiore al semestre solare di attività*], la comunicazione ai partecipanti del valore unitario della quota mediante [*indicare modalità*].
3. In caso di eventi eccezionali ed imprevedibili o qualora per le condizioni di mercato risulti inattendibile o di difficile determinazione il valore dei beni in portafoglio, il calcolo o la comunicazione del valore unitario della quota sono sospesi e la SGR informa la Banca d'Italia e i partecipanti, provvedendo appena possibile al calcolo e alla comunicazione del valore della quota.

Articolo 12 — Scritture contabili

1. Oltre alle scritture prescritte dal codice civile per le società per azioni, la Società di Gestione redige:
 - a) il libro giornale del Fondo;
 - b) entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, il rendiconto della gestione del Fondo accompagnato dalla relazione degli amministratori;
 - c) entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre, una relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del Fondo nonché il valore unitario delle quote.
2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1 sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione entro 30 giorni dalla loro redazione.

3. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria e le sue filiali situate nei capoluoghi di regione.
4. I partecipanti al Fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

Articolo 13 — Assemblea dei partecipanti

1. Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione delibera l'istituzione di un'Assemblea dei partecipanti del Fondo, provvedendo a disciplinarne il funzionamento secondo i principi generali stabiliti dal presente articolo.
2. L'Assemblea adotta deliberazioni vincolanti per la Società di Gestione in materia di:
 - sostituzione della Società di Gestione;
 - modifiche del Regolamento che non siano di esclusiva competenza della Società di Gestione;
 - ogni decisione che la Società di Gestione ritenga di dover sottoporre al parere vincolante dell'Assemblea dei partecipanti.
3. La convocazione dell'Assemblea dei partecipanti è disposta dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa ovvero quando lo richieda la percentuale di partecipanti previsti dalle norme vigenti.
4. Sono legittimati alla richiesta di partecipazione in Assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo prima della data prevista per la convocazione dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti in Assemblea. Il quorum deliberativo non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 30 per cento del valore nominale di tutte le quote in circolazione.

Articolo 14 — Modifiche regolamentari

1. Non sono consentite modifiche al Regolamento del Fondo se non strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza.
3. La Società di Gestione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti le modifiche regolamentari proposte in merito alla sostituzione della Società di Gestione, ovvero destinate ad incidere sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo oppure sui diritti patrimoniali dei partecipanti.
4. Le modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione e approvate dai partecipanti al Fondo mediante la procedura sopra descritta sono sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia. Le modifiche concernenti la sostituzione della Società di Gestione o della Banca Depositaria sono sottoposte a termini di efficacia stabiliti di volta in volta, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle procedure atte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento, rispettivamente, dell'attività di gestione e dell'attività della Banca Depositaria.
5. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste dalla variazione di disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al presidente o a un amministratore della Società di Gestione il quale porta a conoscenza del consiglio di amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica stessa.

6. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, è indicato a ciascuno dei partecipanti mediante apposita comunicazione scritta.
7. La Società di Gestione provvede ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

Articolo 15 — Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata o della proroga.
2. Inoltre, il consiglio di amministrazione della Società di Gestione delibera la liquidazione anticipata del fondo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - completo smobilizzo del patrimonio del fondo;
 - sopravvenuta impossibilità del fondo ad operare;
 - scioglimento della Società di Gestione per qualsiasi ragione, senza che la gestione del Fondo sia proseguita da altra società di gestione del risparmio;
 - per iniziativa della Società di Gestione e previa approvazione dell'Assemblea, al verificarsi di eventi tali da rendere impossibile o pregiudicare la possibilità per il Fondo di perseguire il suo scopo, senza pregiudizio per gli investitori.

Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione è l'organo competente ad accertare l'esistenza di una delle predette ipotesi e conseguentemente deliberare la liquidazione del Fondo.

3. La liquidazione del Fondo è essere eseguita nel rispetto della normativa vigente, con le modalità ivi previste.
4. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione del Fondo coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo al termine del periodo di liquidazione del Fondo.
5. In sede di ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione, previo assenso dei partecipanti, la Società di Gestione può disporre anche l'attribuzione in natura dei beni compresi nel portafoglio del Fondo.
6. La Società di Gestione può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle quote in misura proporzionale agli aventi diritto.
7. I proventi e il risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti verranno ripartiti tra i partecipanti *[(eventuale), dedotto l'eventuale importo riconosciuto alla Società di Gestione, pari al % del risultato netto della gestione del Fondo, espresso dalla differenza tra l'importo realizzato dalla dismissione dei beni (maggiorato di eventuali distribuzioni e rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo) e il valore netto dei beni trasferiti al Fondo, calcolato come somma dei valori a cui il Fondo Origine aveva acquistato tali beni, aumentato di un tasso di rendimento annuo non inferiore al tasso di interesse privo di rischio calcolato in base al tasso dei titoli di Stato a 5 anni].*

2. Provvedimento del 16 dicembre 2008. Modifiche al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 contenente il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (1)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF");

Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le regole applicabili agli Oicr aventi ad oggetto i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

Considerata l'esigenza di recepire la direttiva della Commissione europea 2007/16/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (c.d. direttiva "*Eligible Assets*");

Considerata la raccomandazione 2004/383/CE della Commissione Europea del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;

Sentita la Consob;

EMANA

L'unito provvedimento che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

IL DIRETTORE GENERALE
F. Saccomanni

(1) Il testo integrale del Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2009, pag. 62 ed è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/intermediari/normativa/sg_r_oicr/provv/eligible_assets.pdf (ndr).

Articolo 1

1. Il Titolo V, Capitolo III (“Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio”), è sostituito dal seguente Capitolo:

“CAPITOLO III ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di divieti all'attività di investimento e di contenimento e frazionamento del rischio.

La Sezione II disciplina i limiti di investimento dei fondi aperti armonizzati, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva.

Nella Sezione III sono disciplinati i fondi aperti non armonizzati; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto a quelli armonizzati.

La Sezione IV prevede i limiti di investimento dei fondi chiusi mobiliari e immobiliari.

Le Sezioni V e VI, infine, riguardano rispettivamente i fondi riservati a investitori qualificati e i fondi speculativi.

Alle SICAV si applicano le Sezioni II e III a seconda che siano o meno armonizzate ⁽¹⁾.

Si rammenta inoltre che le SGR nell'attività di investimento dei fondi gestiti devono osservare le regole di comportamento e assicurare che la gestione avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento degli OICR, secondo quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, del TUF e dal D.M.⁽²⁾

¹ Ai fini del presente Capitolo il “totale delle attività” delle SICAV – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.

² Ai fini della definizione della presente disciplina si è tenuto anche conto delle direttive 85/611/CEE (UCITS) e 2007/16/CE, di attuazione della UCITS con riguardo al chiarimento di alcune definizioni, della Raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari

3. **Rispetto dei limiti e dei divieti**

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo.

Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti, le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo, trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il fondo e la SGR si applicano sia alla SGR che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

4. **Responsabile del procedimento**

Il responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati.

derivati da parte degli OICVM nonché della linee guida del CESR (*CESR's guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS – CESR/07-044; CESR's Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – CESR/07-434*).

SEZIONE II
OICR ARMONIZZATI

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio

Gli OICR armonizzati investono il proprio patrimonio in attività: i) indicate nel presente paragrafo; ii) coerenti con la loro politica di investimento; iii) i cui rischi siano adeguatamente controllati nell'ambito del processo di gestione del rischio; iv) liquide, in modo da non compromettere l'obbligo dell'OICR di rimborsare le quote in qualunque momento secondo le modalità previste dal regolamento di gestione (³); v) rispetto alle quali la perdita potenziale massima che l'OICR può sostenere è limitata – ad eccezione degli strumenti indicati nelle successive lett. c, d) e e) - al corrispettivo pagato.

In particolare, l'OICR può investire in:

a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) (⁴) del TUF quotati che rispettino le seguenti condizioni:

- sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l'esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
- siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo;
- siano negoziabili.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;
- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
- l'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

³ Il grado di liquidità va valutato con riguardo sia al singolo strumento finanziario – secondo quanto indicato nel presente paragrafo – sia alle caratteristiche del fondo in termini di concentrazione dei detentori delle quote, degli andamenti dei flussi di sottoscrizione e rimborso e, in generale, rivenienti dalle disposizioni del regolamento di gestione.

⁴ Ai fini delle presenti disposizioni, gli strumenti finanziari del mercato monetario sono considerati normalmente negoziati sul mercato monetario quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- durata massima pari a 397 giorni alla data dell'emissione;
- durata residua massima pari a 397 giorni;
- il rendimento è sottoposto a rettifiche periodiche (e comunque almeno ogni 397 giorni) per tenere conto delle condizioni del mercato monetario;
- il profilo di rischio complessivo associato allo strumento è coerente con quello degli strumenti aventi le caratteristiche di cui ai precedenti alinea.

Le SGR possono considerare liquidi gli strumenti finanziati quotati a meno che non siano disponibili informazioni che inducano a una valutazione diversa;

b) strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati che siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del "Gruppo dei 10" (G10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;
- emessi da un'impresa i cui titoli sono quotati;
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato dello Spazio economico europeo o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno una agenzia di rating o soggetto a norme prudenziali applicabili equivalenti a quelle stabilite per i soggetti domestici ⁽⁵⁾.

Tali strumenti devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:

- il valore dello strumento sia determinabile attraverso sistemi di valutazione affidabili e accurati che: i) consentano di determinare il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili a realizzare l'operazione a condizioni di mercato; ii) siano basati su dati di mercato o su modelli di valutazione ivi compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati ⁽⁶⁾;
- siano disponibili informazioni appropriate, incluse quelle necessarie per valutare il rischio di credito derivante dall'investimento nello strumento di mercato monetario ⁽⁷⁾.

⁵ L'equivalenza delle norme prudenziali applicabili deve essere accertata attraverso un'apposita delibera dall'organo amministrativo della SGR prima di procedere all'acquisto degli strumenti in questione.

⁶ Il metodo dei costi ammortizzati, al fine di assicurare che non vi sia una significativa discrepanza tra il valore dello strumento e il valore calcolato secondo detto metodo, può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti che abbiano una vita residua non superiore a tre mesi e siano emessi da soggetti con elevato merito di credito.

⁷ Con riferimento agli strumenti del mercato monetario indicati:

- I. al primo alinea (qualora non garantiti da uno Stato membro ovvero, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione) e secondo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull'emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario; b) l'aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell'emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull'emissione o sul programma di emissione;
- II. al primo alinea (qualora siano garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione e non emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro) per informazioni appropriate si intendono le informazioni sull'emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario;
- III. al terzo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull'emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario; b) l'aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull'emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti del mercato monetario tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- la frequenza degli scambi;
 - il numero dei soggetti disposti a trattare lo strumento in acquisto e vendita, la natura delle sedi di scambio;
 - l'entità della emissione o del programma di emissione;
 - la possibilità di riscattare o vendere lo strumento a breve termine e a costi limitati;
- c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari ⁽⁸⁾, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e che rispettino le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- d) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati, a condizione che:
- consentano il trasferimento a terze parti ovvero l'assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l'OICR può investire;

⁸ Ai fini della presente disciplina gli indici finanziari sottostanti a strumenti finanziari derivati devono:

- a) essere adeguatamente diversificati. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) l'indice deve essere composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice medesimo non influenzino indebitamente il rendimento dell'intero indice;
 - ii) qualora l'indice sia composto da attività di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, la sua composizione deve essere diversificata conformemente a quanto previsto dal par. 3.5 della presente Sezione;
 - iii) qualora l'indice sia composto da attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, la sua composizione deve essere diversificata in modo equivalente a quanto previsto dal par. 3.5 della presente Sezione. Tale previsione non si applica nel caso in cui i derivati su tali indici siano utilizzati allo scopo di diversificare il rischio del portafoglio del fondo; in tal caso, l'esposizione verso tali derivati deve rispettare i limiti indicati nel paragrafo 3.1 e, nel caso in cui il fondo investa in più di un derivato su tali indici, le attività che compongono i diversi indici non devono avere un andamento tra loro positivamente correlato in modo significativo;
- b) rappresentare un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono. A tal fine, devono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) l'indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato;
 - ii) l'indice è rivisto o riequilibrato periodicamente, per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce, in base a criteri che siano pubblicamente disponibili;
 - iii) i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che l'indice possa essere replicato;
- c) essere resi pubblici in modo adeguato. A tal fine, devono essere rispettati i seguenti criteri:
- i) la pubblicazione è basata su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell'indice, inclusi i metodi di determinazione dei prezzi nel caso di componenti per i quali non siano disponibili prezzi di mercato;
 - ii) sono fornite informazioni ampie e tempestive circa le metodologie di calcolo, le metodologie di riequilibrio dell'indice, le variazioni dell'indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive o accurate.

Nel caso di indici di *hedge funds* si applicano, inoltre, le linee guida fornite in materia dal CESR (cfr. CESR/07-434).

Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati su indici finanziari non soddisfa i criteri indicati alle lettere a), b) e c), tali strumenti finanziari derivati sono considerati strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività in cui il fondo può investire.

- non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l'OICR può investire.

Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:

- le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato *standing* sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);

- siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili. È tale la valutazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata;

b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza adeguata ed in modo tale che la SGR sia in grado di verificarla; ii) un'unità all'interno della SGR indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche;

- possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICR;

f) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a), nel limite stabilito nel par. 6.7 della presente Sezione, che rispettino le seguenti condizioni:

- siano negoziabili;
- sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall'emittente il valore mobiliare o su analisi specializzate in materia di investimenti;
- siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni alla SGR regolari e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo.

La SGR valuta il grado di liquidità di tali strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;
- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
- l'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili;

g) parti di OICR armonizzati;

h) parti di OICR non armonizzati aperti:

- il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;

- assoggettati, ove di diritto estero, a un regime di vigilanza analogo a quello previsto dall'ordinamento italiano ⁽⁹⁾;
- la cui disciplina assicura un livello di protezione per l'investitore analogo a quello garantito dagli OICR armonizzati, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento ⁽¹⁰⁾;
- per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dello stesso OICR;

i) quote di fondi chiusi, qualora siano previsti meccanismi di *governance* equivalenti a quelli stabiliti per le società di capitali ⁽¹¹⁾ e la gestione è svolta da un'entità soggetta a regolamentazione per la protezione degli investitori; a seconda che le quote siano quotate o non quotate si applicano, rispettivamente, le condizioni previste nelle precedenti lett. a) ed f) ⁽¹²⁾;

l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dal presente paragrafo, se rispettano le condizioni di cui alla precedente lettera a);

m) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:

- non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;
- siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.

Gli OICR possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione dell'OICR non è consentito:

- a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.6);
- b) vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che ha istituito o che gestisce il fondo;
- d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
- e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di

⁹ L'equivalenza del regime di supervisione va accertata dall'organo amministrativo della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

¹⁰ L'equivalenza del livello di protezione va accertata dall'organo amministrativo della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

¹¹ Per stabilire l'equivalenza dei meccanismi di *governance* la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 17 del CESR/07-044).

¹² In ogni caso l'investimento in quote di fondi chiusi non deve consentire l'aggiramento delle previsioni contenute nel presente Capitolo.

cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.

Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente

Un OICR non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b), f), i) e l) del par. 1 della presente Sezione.

Tale limite è elevato:

- a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c);
- b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;
- c) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto b), a condizione che:
 - l'OICR detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
 - il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;
 - tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Un OICR non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la propria banca depositaria. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

Nel caso di depositi presso la banca depositaria o presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC

L'OICR non può avere un'esposizione su strumenti finanziari derivati OTC ⁽¹³⁾ verso una controparte superiore:

- al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
- al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.

3.4 Limiti complessivi agli investimenti

Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICR nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo ⁽¹⁴⁾ rivenienti da:

- investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b), f) e l) del par. 1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
- depositi bancari costituiti presso di essi;
- esposizioni su strumenti finanziari derivati OTC nei loro confronti;

non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICR.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b) e c) del par. 3.1., il citato limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato, rispettivamente, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICR.

3.5 Fondi indice

Un OICR la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel par. 3.1, lett. a), della presente Sezione, a condizione che:

- 1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 2) l'indice sia:
 - sufficientemente diversificato;
 - rappresentativo del mercato al quale si riferisce, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing* e terzi rispetto alla SGR e sia costruito secondo metodologie che generalmente non escludono emittenti rilevanti del mercato di riferimento;
 - regolarmente pubblicato su una fonte di informazione facilmente accessibile al pubblico.

Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel par. 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività.

¹³ L'esposizione è pari al valore dello strumento finanziario derivato OTC calcolato secondo i criteri di valutazione del patrimonio del fondo, al netto delle garanzie ricevute che abbiano le caratteristiche indicate nel par. 4 dell'Allegato V.3.2.

¹⁴ Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.

3.6 *Deroghe per gli OICR neocostituiti*

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività, può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

3.7 *Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati*

Nel calcolo dei limiti di investimento:

- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute ⁽¹⁵⁾ non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;
- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti ⁽¹⁶⁾ e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli;
- nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5, in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al par. 3.1 o al par. 3.5.
Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora quest'ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 e, in ogni caso, quando si tratta di indici costruiti appositamente per i fondi gestiti.

4. **Investimenti in parti di OICR aperti** ⁽¹⁷⁾

Un OICR non può essere investito in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati aperti, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato aperto per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività.

Gli investimenti in parti di OICR non armonizzati aperti non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICR.

5. **Strumenti finanziari derivati** ⁽¹⁸⁾

Qualificazione del fondo

¹⁵ Sono assimilati ai derivati su tassi i *future* su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati.

¹⁶ Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione.

¹⁷ La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo.

¹⁸ Ai fini del presente paragrafo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

L'organo amministrativo della SGR, con apposita delibera, classifica il fondo come "fondo sofisticato" o come "fondo non sofisticato", tenendo conto dei seguenti criteri:

- grado di incidenza degli strumenti finanziari derivati sul totale del portafoglio;
- complessità degli strumenti finanziari derivati utilizzati;
- complessità delle strategie e delle tecniche di investimento adottate.

Ai fini delle presenti disposizioni, le SGR nella scelta delle metodologie di misurazione e monitoraggio dei rischi ⁽¹⁹⁾ relativi agli strumenti finanziari derivati utilizzati, tengono anche conto della classificazione del fondo.

Esposizione complessiva in derivati

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo. L'esposizione è calcolata secondo uno dei due seguenti metodi:

a) metodo degli impegni

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari alla somma ⁽²⁰⁾:

- degli impegni assunti dal fondo in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'allegato V.3.1;
- del rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari derivati OTC ⁽²¹⁾, determinato secondo quanto indicato nell'allegato V.3.2.

b) metodo dei modelli interni

Le SGR possono calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sulla base di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri qualitativi e quantitativi e siano considerati adeguati dalla Banca d'Italia.

I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio di mercato complessivo del portafoglio del fondo ("esposizione complessiva"), calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La metodologia VaR deve essere integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

È inoltre necessario che l'organo di supervisione strategica della SGR sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello.

La SGR che intende utilizzare un proprio modello interno deve possedere un sistema di gestione del rischio progettato in maniera corretta e coerente ed applicato in maniera esaustiva ⁽²²⁾.

¹⁹ Cfr. Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF.

²⁰ Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti *future*, secondo quanto previsto nell'Allegato V.3.1. Le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine.

²¹ Sono considerati derivati OTC anche i derivati quotati in mercati che non prevedano: una controparte centrale che fornisce garanzia di adempimento, una valutazione *mark to market* quotidiana, la costituzione di margini giornalieri.

²² Cfr. Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF.

Ai fini dell'utilizzo e della valutazione di adeguatezza del modello interno si applicano le disposizioni di cui all'allegato V.3.3.

Limiti all'operatività in strumenti finanziari derivati

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato (es.: non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un'opzione *call* o *put*, mentre è da considerarsi equivalente ad una vendita allo scoperto l'emissione di un'opzione *call* tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione).

Non configurano vendite allo scoperto le operazioni in strumenti derivati che sono regolate in contanti automaticamente o a discrezione della SGR, a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o strumenti di debito liquidi o strumenti finanziari liquidi correlati positivamente con il sottostante degli strumenti derivati il cui valore corrente – ridotto di uno scarto di garanzia ⁽²³⁾ - sia almeno equivalente ad un importo tale da assicurare che il fondo sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento. Tale importo è calcolato applicando un metodo coerente con quello scelto per la determinazione dell'esposizione complessiva in derivati ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni di investimento aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto - pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società non è quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare - anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto - il controllo sulla società emittente.

²³ Lo scarto di garanzia è stabilito sulla base di rettifiche di volatilità, elaborate dalla funzione di gestione del rischio e approvate con apposita delibera dell'organo amministrativo, individuate in funzione almeno di: a) tipologia dello strumento finanziario; b) categoria e merito di credito dell'emittente; c) durata residua; d) valuta di riferimento.

²⁴ Ai fini del presente paragrafo: a) si considerano liquidi gli strumenti finanziari che possono essere convertiti in contante in non più di sette giorni lavorativi ad un prezzo molto prossimo alla valutazione dello strumento finanziario nel mercato di riferimento; b) le operazioni a termine in valuta si considerano operazioni in derivati regolate in contanti.

²⁵ Gli strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna dello strumento finanziario sottostante al momento della scadenza o dell'esercizio possono essere assimilati agli strumenti finanziari regolati in contanti a condizione che la consegna fisica del titolo sottostante non sia prassi comune nel mercato ove sono negoziati. La SGR:

- individua i mercati nei quali sussiste la prassi in questione;
- definisce le procedure interne volte ad assicurare che gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati indicati nel precedente alinea siano effettivamente regolati in contanti.

Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti:

- 1) i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti - ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TUF - alle SGR promotrici o alle SICAV stesse;
- 2) i fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti di voto non spetti al gestore, ai sensi del citato art. 40, comma 3, del TUF.

6.2 *Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto*

Un OICR non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICR armonizzato o non armonizzato;
- d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al par. 3.1, lett. b) e c), della presente Sezione.

I limiti di cui alle lett. b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

6.3 *Operazioni di collocamento del gruppo*

Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del gruppo di appartenenza della SGR, quest'ultima non può acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 25 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

6.4 *Strumenti finanziari strutturati*

Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti finanziari di cui al par. 1, lett. a), b), f) e l), incorporano strumenti derivati qualora ricorrano le seguenti condizioni ⁽²⁶⁾:

- a) in virtù dell'elemento incorporato una parte o la totalità dei flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo ad un derivato a sé stante;

²⁶ Al fine di determinare la sussistenza delle condizioni la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. CESR/07-044, art. 10).

- b) le caratteristiche economiche e i rischi dell'elemento incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del titolo ospite;
- c) l'elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
- d) l'elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal titolo ospite.

Nel caso in cui lo strumento finanziario acquistato dall'OICR presenti le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, l'esposizione del fondo riveniente dalla componente derivata incorporata deve essere computata ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

Nell'ipotesi in cui la componente derivativa sia trasferibile separatamente dal titolo ospite, ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento stabiliti nelle presenti disposizioni, si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti.

6.5 *Assunzione di prestiti*

Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICR può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti *back-to-back*).

6.6 *Tecniche di gestione efficiente del portafoglio*

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICR - coerentemente con la propria politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Tali operazioni devono essere:

- economicamente appropriate, in quanto realizzate in modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal fondo;
- poste in essere in relazione a uno dei seguenti fini:
 - a) riduzione del rischio del fondo;
 - b) riduzione del costo per il fondo;

- c) generazione di capitale o di reddito aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del fondo e nel rispetto dei limiti prudenziali previsti nel presente capitolo.

I rischi di dette operazioni devono essere costantemente controllati.

6.7 *Strumenti finanziari non quotati*

Un OICR può investire in strumenti finanziari indicati nelle lett. f), i) e l) non quotati del par. 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività⁽²⁷⁾.

²⁷ In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'art. 2412, comma 2, del codice civile.

SEZIONE III
OICR APERTI NON ARMONIZZATI

1. Disciplina dei fondi aperti non armonizzati

Ai fondi aperti non armonizzati si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICR armonizzati, salvo quanto di seguito indicato.

Il limite previsto dal par. 3.1, lett. a), della Sezione II, relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento.

Non si applica quanto previsto nel par. 3.1, lett. c), 1° alinea, nel par. 4, ultimo capoverso. I limiti di cui al par. 6.2 della Sezione II sono raddoppiati.

I fondi aperti non armonizzati possono investire, sino al limite complessivo massimo del 20 per cento del totale delle attività, in fondi speculativi italiani o esteri (ivi inclusi quelli che investono una quota superiore al 10 per cento delle proprie attività in altri organismi di investimento collettivo del risparmio) per i quali sussistano le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2, per la commercializzazione di OICR non armonizzati in Italia ⁽²⁸⁾. L'investimento in fondi della specie è subordinato alle seguenti condizioni:

- il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese);
- siano previste adeguate forme per rendere conoscibili ai partecipanti le attività e le passività in cui è investito il fondo;
- siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio;
- il fondo investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità;
- in caso di fondi esteri, il depositario e l'*administrator* siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte di un'autorità di uno Stato appartenente all'UE o del G10;
- sia fissata nel regolamento di gestione la leva finanziaria massima che il fondo speculativo potrà raggiungere computando ogni modalità tecnica (finanziamento, operazioni a termine, derivati ecc.);

L'investimento in un singolo fondo chiuso o speculativo non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività; nel caso di fondi speculativi che investono esclusivamente in altri OICR, il limite è elevato al 20 per cento.

²⁸ La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo amministrativo della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L'organo amministrativo definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

SEZIONE IV
FONDI CHIUSI

1. Composizione complessiva del portafoglio

Il fondo comune istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR;
- b) OICR:
 - chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nel par.1, 2° capoverso, lett. i), della Sezione II del presente capitolo;
 - armonizzati o non armonizzati aperti come definiti nella Sezione II, par. 1;
 - speculativi italiani ed esteri nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, par.1;
- c) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- d) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- e) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;
- f) depositi bancari.

I fondi chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, par. 2, lett. b), c) ed e), salve le deroghe previste per i fondi immobiliari dal D.M.

Nella gestione del fondo chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari

Il fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano le disposizioni previste per gli OICR armonizzati nella Sezione II, par. 3.1, 3.2, 3.3, nonché 3.4⁽²⁹⁾. Il limite del 10 per cento previsto dal par. 3.1, lett. a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal par. 3.4⁽³⁰⁾, primo paragrafo, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR.

²⁹ Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, par. 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel par. 5, 2° capoverso, della presente Sezione.

³⁰ Cfr. nota precedente.

3.2 *Beni immobili e diritti reali immobiliari*

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie.

3.3 *Società immobiliari*

L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato - per i soli fondi immobiliari - al 10 per cento del totale delle attività del fondo.

3.4 *Altri beni*

Per l'investimento nei beni di cui al par. 1, lett. e), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. **Strumenti finanziari derivati**

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 5.

5. **Investimenti in crediti**

Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

Nel caso di fondi che investono in beni di cui al par. 1, lett. d), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 20 per cento del totale delle attività del fondo.

6. **Altre regole prudenziali**

6.1 *Limiti alla detenzione di diritti di voto*

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.

6.2 *Assunzione di prestiti*

6.2.1 *Fondi immobiliari*

Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento del valore degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari

possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.

6.2.2 *Altri fondi chiusi*

Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

I fondi possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

6.3 *Concessione di prestiti*

Nella gestione del fondo - ferme restando le riserve di attività previste per le banche e per gli intermediari finanziari - è consentito concedere prestiti unicamente:

- attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili), secondo le disposizioni del par. 6.6, della Sezione II;
- funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente par. 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi.

Inoltre, i fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili possono concedere tali beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (c.d. *leasing immobiliare*).

6.4 *Operazioni di collocamento del gruppo*

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.3.

6.5 *Titoli strutturati*

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti alla Sezione II, par. 6.4.

6.6 *Investimenti in OICR*

Il fondo chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.

7. **Fondi immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86**

Ai fondi immobiliari previsti dall'art. 14-bis della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione.

8. **Deroghe per gli OICR neocostituiti**

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, gli OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

SEZIONE V
FONDI RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI

1. Disciplina applicabile

Ai fondi riservati aperti e chiusi si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, nelle Sezioni II e IV.

I fondi riservati possono investire in fondi speculativi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste dal Titolo VI, Capitolo V, par. 2, entro il limite del 30 per cento del totale delle attività del fondo.

I fondi aperti riservati possono investire in fondi chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nella Sezione II.

I fondi chiusi riservati possono investire in fondi chiusi esteri per i quali non sussistono le condizioni previste nella Sezione II.

2. Deroghe ai limiti alla concentrazione dei rischi

In deroga a quanto previsto dai parr. 3, 4, 5 e 6, ad eccezione del par. 6.5, della Sezione II e dei parr. 3, 4, 5 e 6, ad eccezione dei parr. 6.2.1 e 6.2.2 ⁽³¹⁾, della Sezione IV, i fondi riservati aperti e chiusi possono adottare nel regolamento di gestione limiti diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

³¹ Limitate deroghe a quanto previsto nei parr. 6.5 della Sezione II e 6.2.2 della Sezione IV del presente Capitolo in materia di assunzione di prestiti possono essere previste in relazione a particolari operazioni di investimento coerenti con la politica di gestione del fondo.

SEZIONE VI
FONDI SPECULATIVI

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio

I fondi speculativi investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo ⁽³²⁾.

Il regolamento dei fondi speculativi può stabilire limiti diversi da quelli previsti nel presente Capitolo, fermi restando il rispetto delle disposizioni in materia di attività riservate e l'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

I fondi di fondi possono investire il patrimonio in OICR (fondi di primo livello) che a loro volta investano in altri OICR (fondi di secondo livello) solo ove questi ultimi siano direttamente investiti in strumenti finanziari diversi dagli OICR ⁽³³⁾.

2. Garanzie rilasciate

Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:

- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;
- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di "set off" del contratto)."

³² Tali beni possono essere anche diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 2, del D.M.

³³ Per le indicazioni da fornire nel rendiconto di gestione cfr. Allegati IV.6.1 e IV.6.2.

Articolo 2

1. Dopo l'Allegato V.3.2, è aggiunto il seguente Allegato:

“ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

SEZIONE I

REQUISITI QUALITATIVI

1. Aspetti generali

Prima di riconoscere - a fini prudenziali per il calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati - la possibilità di calcolare l'"esposizione complessiva" attraverso modelli interni, la Banca d'Italia accerta che utilizzando tali modelli le SGR siano in grado - nell'ambito del sistema di gestione dei rischi previsto dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*), del TUF - di gestire efficacemente i rischi di mercato dei portafogli gestiti.

A tal fine, è necessario che:

- il modello sia integrato nel processo quotidiano di gestione e sia in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio del fondo, riveniente dall'utilizzo degli strumenti finanziari derivati;
- il modello interno e il suo utilizzo siano riesaminati dalle competenti funzioni aziendali, prendendo in considerazione:
 - l'adeguatezza e la funzionalità del modello, anche rispetto alle prescrizioni della normativa del sistema di gestione del rischio;
 - l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione del portafoglio del fondo;
 - il processo di verifica che la SGR impiega per valutare i test retrospettivi;
 - il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

2. Convalida interna del modello

La convalida interna del modello, condotta in modo indipendente e su base continuativa, è volta ad assicurare che lo stesso sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

La convalida interna del modello prevede almeno:

- a) studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio;
- b) in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove aggiuntive⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ Che possono includere, ad esempio:

- test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
- test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad es. 3 anni);
- test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
- test retrospettivi basati su portafogli definiti ad un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio del fondo.

SEZIONE II

REQUISITI QUANTITATIVI

1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

Il modello interno deve incorporare tutti i fattori di rischio connessi con l'operatività e il profilo di rischio dei fondi.

Laddove il portafoglio sia esposto a rischio di eventi a bassa probabilità ed elevato impatto (non rilevati nel calcolo del VaR), la SGR provvede affinché tali eventi siano valutati adeguatamente attraverso ulteriori misure, quali ad esempio prove di stress.

Le SGR possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio ⁽³⁵⁾.

2. Criteri per il calcolo del VaR

Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 20 giorni lavorativi.

Inoltre, il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve.

Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le SGR procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

Per il calcolo del VaR, le SGR possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

⁽³⁵⁾ A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

SEZIONE III

DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA

1. Limiti all'esposizione complessiva

I fondi, tenuto conto della loro politica di investimento, rispettano i seguenti limiti di esposizione complessiva:

a) Fondi con un indice di riferimento (benchmark)

Le SGR assicurano che i fondi con un benchmark di riferimento non abbiano una esposizione complessiva, calcolata attraverso il modello interno, superiore a due volte quella del "portafoglio di riferimento".

Per "portafoglio di riferimento" si intende un portafoglio, privo di strumenti finanziari derivati, costruito in modo coerente con la politica di investimento del fondo e con l'indice di riferimento indicato nel regolamento di gestione e nel prospetto, avente lo stesso valore di mercato del fondo.

Il processo di determinazione del "portafoglio di riferimento" è basato su procedure documentate e ricostruibili, approvate dall'organo di supervisione strategica. Il "portafoglio di riferimento" è approvato dall'organo con funzione di gestione.

b) Fondi privi di un indice di riferimento

Nel caso di fondi per i quali non è appropriato costruire un "portafoglio di riferimento" (es.: fondi a ritorno assoluto), le SGR calcolano, attraverso il modello interno, l'esposizione complessiva ai rischi e, tenuto conto della politica di investimento del fondo, fissano una soglia massima di esposizione, comunque non superiore al 20 per cento.

2. Risultati dei test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla SGR al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto almeno settimanalmente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativa per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva lorda.

Il test retrospettivo deve essere basato su variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni nel corso del giorno considerato (c.d. *clean backtesting*).

Se la variazione ipotetica del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti si applicano i limiti di esposizione complessiva riportati nella Tabella 1 della presente Sezione.

Tabella 1 **Esposizione complessiva**

Numero di scostamenti	Fondi con indice di riferimento (rapporto dei VaR)	Fondi privi di indice di riferimento
meno di 5	VaR 200%	VaR massimo (Max 20%)
5	VaR 160%	VaR massimo -20% (16%)
6	VaR 150%	VaR massimo -25% (15%)
7	VaR 135%	VaR massimo -32,5% (14%)
8	VaR 125%	VaR massimo -37,5% (13%)
9	VaR 115%	VaR massimo -42,5% (12%)
10 o più	VaR 100%	VaR massimo -50% (10%)

La SGR notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi che hanno determinato l'applicazione dei limiti di cui alla Tabella 1 della presente Sezione.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può imporre alle SGR di verificare l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati attraverso il metodo degli impegni.

SEZIONE IV

PROVE DI STRESS

1. Programma di prove di stress

Le SGR che utilizzano modelli interni dispongono di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla rischiosità del portafoglio dei fondi.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, della concentrazione del portafoglio, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni "deep out-of-the-money", delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui i portafogli dei fondi possono trovarsi esposti. I criteri qualitativi individuano le misure da intraprendere per ridurre il rischio e preservare il valore del patrimonio del fondo.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

2. Tipologia di scenari

Le SGR sottopongono i portafogli dei fondi a vari scenari di stress simulati.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione, tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni dei portafogli a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità dei portafogli, ciascuna SGR individua inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli.

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali.

Le SGR forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

SEZIONE V

VERIFICA DEL MODELLO INTERNO

La Banca d'Italia verifica l'adeguatezza dei modelli interni a calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati. In tale ambito, accerta il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti nel presente Allegato.

La Banca d'Italia si riserva, anche successivamente alla verifica dell'adeguatezza del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi correttivi.”

3. Disposizioni di Vigilanza del 30 dicembre 2008. Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008 (1)

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", in corso di conversione (d'ora in avanti, il "decreto legge") (2), a partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (d'ora in avanti, "mutui") sono tenute ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Alla Banca d'Italia è affidato il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.

In relazione a ciò, le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia (3). Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, e al fine di pubblicizzare meglio l'esistenza di quest'ultima nell'ambito del ventaglio delle offerte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze.

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono – in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (4) – un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:

- a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogli informativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i prodotti in questione;
- b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui al punto a), secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: i) il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l'avvertenza che si tratta di un mero esempio) (5); ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate;
- c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi (6);

(1) Il testo integrale del Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 14 del 19 gennaio 2009, pag. 55 ed è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/dispos_vig_185-2008_del_30-12-2008_Mutui.pdf (ndr).

(2) Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2008.

(3) Titolo VI del Testo unico bancario; sezione IV-bis del Titolo III, parte III del Codice del consumo; deliberazione del CICR 4 marzo 2003; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Capitolo 1.

(4) Cfr. nota 2.

(5) I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo.

(6) Titolo X, Capitolo 1, Sezione II, paragrafi 3, 4 e 5 delle Istruzioni di vigilanza per le banche. Cfr. altresì le precisazioni pubblicate nel *Bollettino di Vigilanza* n. 12 - dicembre 2005.

- d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il 15 aprile 2009), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.

4. Comunicazione del 15 dicembre 2008. Segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate: chiarimenti

A seguito dell'introduzione, nelle segnalazioni consolidate, della sottosezione III.9 "Informazioni per paese di controparte" (1) e dell'emanazione, da parte dello IASB in data 13 ottobre 2008, di un emendamento allo IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, sono stati sottoposti alla Banca d'Italia taluni quesiti circa le corrette modalità di compilazione delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate.

Al riguardo, si forniscono alcuni chiarimenti (2).

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE - SOTTOSEZIONE III.9: "INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE"

Ambito di applicazione e processi di consolidamento

- Ambito di applicazione:

- le voci 58980 "Attività finanziarie per cassa", 58982 "Passività finanziarie per cassa", 58986 "Garanzie e impegni" e 58988 "Derivati" sono riferite alle sole società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario; esse, pertanto, vanno compilate includendo gli eventuali rapporti nei confronti delle società strumentali appartenenti al gruppo bancario, nonché nei confronti delle altre società rientranti nell'area di consolidamento contabile (es. società assicurative);
- la voce 58984 "Totale attivo" è riferita al complesso delle società appartenenti al gruppo bancario (incluse le società strumentali).

- ##### - Processo di consolidamento: per la costruzione del dato consolidato, trovano applicazione le regole di compilazione previste per le altre sottosezioni informative della segnalazione consolidata. Tuttavia, si precisa che, relativamente al processo di elisione dei rapporti intragruppo, è consentito – nelle more di una revisione dei termini di inoltro delle segnalazioni consolidate – ricorrere a meccanismi semplificati di riconciliazione, a condizione che da tali meccanismi discendano effetti trascurabili sugli aggregati oggetto di rilevazione. Inoltre e sempre che si abbiano effetti trascurabili, è consentito compilare la voce 58984 "Totale attivo" sommando, alle attività riferite alle società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario, i dati individuali riferiti alle società strumentali (non elidendo gli eventuali rapporti reciproci).

Altre precisazioni

- ##### - Criteri di valorizzazione: si precisa che le esposizioni per cassa e "fuori bilancio" vanno segnalate al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

(1) Tale intervento è stato realizzato con l'emanazione - in data 30 luglio 2008 - del 15° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata"; la nuova sottosezione è strutturata secondo criteri coerenti con quelli utilizzati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali nella raccolta delle corrispondenti statistiche.

(2) La comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, SIM, intermediari finanziari ex art. 107 e SGR.

- Classificazione per "vita residua": si fa presente che per le sottovoci 58980.06 "Attività finanziarie per cassa – attività *in bonis*: titoli di capitale" e 58980.12 "Attività finanziarie per cassa – attività deteriorate: titoli di capitale", l'attributo informativo "vita residua" non forma oggetto di rilevazione (pertanto, va considerata abrogata l'indicazione contenuta a pag. 1.14 che prevede la segnalazione di tali poste con il valore "non classificabile").
- Classificazione per "localizzazione unità segnalante": si precisa che tale attributo informativo va segnalato in corrispondenza dei sottosistemi di rilevazione: "gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere", "gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere", "gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere" e "gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere" (identificati, all'alinea "sottosistema di rilevazione" di pag. 1.14, con i numeri "2", "3", "5" e "6"). Va pertanto considerata come sostituita nei termini sopra riportati l'indicazione contenuta all'alinea "localizzazione unità segnalante" di pag. 1.14, che prevede la segnalazione di tale variabile per i sottosistemi di rilevazione 2 e 4.
- Sottovoce 58986.08 "Garanzie e impegni - altri impegni: revocabili": si fa presente che il rinvio alla voce 36083.12 non va considerato.
- Sottovoci 58988.02-04 "Derivati – derivati finanziari": si precisa che per i derivati finanziari rientranti in accordi di compensazione, il rinvio alle voci 36269 "Contratti derivati finanziari – portafoglio di negoziazione di vigilanza: fair value negativi", 36271 "Contratti derivati finanziari – portafoglio bancario: fair value negativi", 36273 "Contratti derivati finanziari – portafoglio di negoziazione di vigilanza: fair value positivi" e 36275 "Contratti derivati finanziari – portafoglio bancario: fair value positivi", è da intendersi riferito alle sottovoci riferite al valore compensato (sottovoci 08, 10, 18, 20, 28, 30, 38, 40, 48, 50, 58, 60, 68, 70).

EMENDAMENTO ALLO IAS 39 "FINANCIAL INSTRUMENTS: RECOGNITION AND MEASUREMENT"

Il 13 ottobre u.s. lo IASB ha emanato un emendamento allo IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*" (nonché all'IFRS 7 "*Financial Instruments: Disclosures*"), che introduce la possibilità di riclassificare gli strumenti finanziari appartenenti ai portafogli contabilizzati al fair value ("*held for trading*" e "*available for sale*") nei portafogli valorizzati al costo ammortizzato ("*held to maturity*" e "*loans and receivables*"). A certe condizioni la riclassificazione può essere operata con valenza retrospettiva a partire dal 1° luglio 2008.

Il 15 ottobre u.s., la Commissione Europea ha omologato tale emendamento.

Ciò posto, taluni intermediari - che hanno applicato l'emendamento allo IAS 39 facendo decorrere la riclassificazione dal 1° luglio o date successive - hanno chiesto se sia necessario procedere alla rettifica delle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali) già trasmesse alla Banca d'Italia.

Al riguardo, si precisa che nelle segnalazioni statistiche delle banche (basi informative "A1" e "A2") gli effetti delle citate riclassificazioni vanno inclusi a far tempo dalla data di riferimento immediatamente successiva a quella della relativa delibera (3).

Per ciò che concerne le segnalazioni prudenziali (4) riferite al 30 settembre 2008, si precisa invece che esse devono essere rettifiche per tenere conto degli effetti di tale

(3) Ad esempio, se la delibera è stata adottata nel mese di ottobre con valenza 1° luglio, le segnalazioni saranno interessate dalla riclassificazione a far tempo dalla data contabile del 31 ottobre. Ove il flusso informativo relativo a tale data sia stato già inoltrato, la banca procederà ad inviare le necessarie rettifiche.

riclassificazione (in particolare, assoggettando alle regole prudenziali previste per il portafoglio bancario le attività che per effetto della riclassificazione sono fuoriuscite dal portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza).

Le SIM, gli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB e le SGR seguono – ove applicabili – le medesime regole segnaletiche previste per le banche.

(4) Patrimonio di vigilanza, rischio di credito e di controparte, rischi di mercato, ecc.

5. Comunicazione del 22 dicembre 2008. Rinegoziazione mutui (1)

Il decreto legge n. 93 del 27.5.2008 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008, ha previsto, tra le altre misure, la definizione da parte del MEF e dell'ABI di una Convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari (di seguito "intermediari"), con la quale disciplinare le modalità e i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati sino al 28.5.2008 (incluso) per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale. In data 19.6.2008 MEF e ABI hanno stipulato la citata Convenzione.

In relazione a ciò, è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione delle anzidette operazioni di rinegoziazione che gli "intermediari" devono seguire ai fini della compilazione delle segnalazioni statistiche, prudenziali, di Centrale dei rischi e del bilancio.

Al riguardo, si precisa che il trattamento di tali operazioni nell'ambito delle suddette informative viene illustrato nella seguente nota tecnica.

* * *

NOTA TECNICA

1. Premessa

A seguito delle operazioni di rinegoziazione di cui alla Convenzione MEF - ABI, lungo la durata del mutuo originario si avrà che:

- il cliente pagherà una rata determinata sulla base delle seguenti variabili: 1) importo e scadenza originari; 2) tasso d'interesse fisso pari alla media aritmetica dei tassi d'interesse applicati sul mutuo originario nell'anno 2006;
- ad ogni data di pagamento delle rate, la differenza tra l'importo dovuto con il piano di ammortamento originario e quello dovuto con il nuovo piano di pagamento: a) se positiva, sarà finanziata dagli "intermediari" mediante addebito su un conto accessorio sul quale maturano interessi, capitalizzabili annualmente, a un tasso fisso pari al minore tra quello del mutuo rinegoziato e il tasso IRS a dieci anni, vigente alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno *spread* non superiore a 0,50 punti percentuali; b) se negativa, sarà portata in diminuzione del finanziamento accessorio;
- nel caso di rinegoziazione di mutui verso soggetti inadempienti (2), sul conto di finanziamento accessorio saranno sin da subito addebitate le rate pregresse scadute e non pagate;
- qualora il finanziamento accessorio risultasse essere interamente rimborsato per effetto della riduzione del tasso d'interesse di mercato, il mutuatario pagherebbe una rata pari a quella prevista dal mutuo originario a tasso indicizzato fino a quando tale rata sarà minore di quella prevista dal piano di ammortamento a tasso fisso.

(1) La comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari ed intermediari finanziari ex articolo 107 TUB.

(2) Si rammenta che, ai sensi della Convenzione, possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari che alla data del 28 maggio 2008 risultano inadempienti rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo.

Alla scadenza del mutuo originario si avrà che:

- l'eventuale finanziamento accessorio ancora in essere sarà rimborsato dal cliente con rate aventi un importo costante pari a quello stabilito a seguito della rinegoziazione (cfr. precedente primo alinea). Il piano di ammortamento sarà determinato sulla base del tasso d'interesse fisso stabilito nel precedente secondo alinea - punto a), oppure di un tasso più favorevole per il cliente concordato con gli "intermediari";
- le garanzie iscritte a fronte del mutuo originario assisteranno anche il buon esito del finanziamento accessorio.

Secondo quanto riportato nella lettera circolare ABI del 23 luglio 2008 e nella circolare ABI n. 174 del 26 luglio 2008, i finanziamenti accessori relativi ai mutui che hanno formato oggetto di cartolarizzazione sarebbero erogati ai clienti dalle banche "originator", al fine di rendere indenni le cartolarizzazioni dagli effetti delle rinegoziazioni dei mutui intervenute ex-post rispetto alle date di perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione.

L'operazione di rinegoziazione disciplinata dalla anzidetta Convenzione equivale nella sostanza al mantenimento dei mutui originari a tasso indicizzato e rate variabili con dilazione di pagamento – realizzata tecnicamente mediante un conto accessorio – delle differenze positive tra le rate variabili e le rate costanti calcolate in base a un predeterminato tasso fisso (tasso della rinegoziazione). Il rimborso della dilazione di pagamento (credito) avverrà:

- 1) durante la vita del mutuo originario, se e nella misura in cui le rate costanti supereranno quelle a tasso variabile;
- 2) dopo la scadenza del mutuo originario, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, se alla scadenza del mutuo stesso le eccedenze di cui al punto 1) non saranno risultate sufficienti a ripianare il debito.

2. Matrice dei conti delle banche

Ai fini della rilevazione delle operazioni in esame occorre distinguere tra mutui che, al momento della rinegoziazione: a) risultano essere *in bonis*; b) risultano essere deteriorati; c) hanno formato oggetto di operazioni di cartolarizzazione.

A) *mutui in bonis*

Rientrano nella presente fattispecie anche i mutui con rate scadute e non pagate non riconducibili tra quelli "deteriorati" (3).

La banca continua a rilevare il mutuo originario a tasso indicizzato nella sottovoce 1123.02 "Mutui – clientela ordinaria".

Relativamente alle somme accreditate nel conto accessorio, queste:

- 1) vanno ricondotte nella sottovoce 1131.24 "Altre sovvenzioni attive non regolate in conto corrente – clientela ordinaria: sovvenzioni diverse"; ai fini della V sezione, tali somme vanno ricondotte nelle sottovoci 3852.26-28, con finalità "acquisto abitazione"; la durata contrattuale del conto accessorio va, convenzionalmente, posta uguale alla durata del mutuo originario;
- 2) essendo esposizioni garantite, vanno segnalate nella sottovoce 2425.42 "Dettaglio dei crediti per cassa verso clientela ordinaria assistiti da garanzie – ipoteche", nonché nelle altre voci per le quali è richiesta la ripartizione per garanzie;

(3) Si tratta delle esposizioni scadute classificate nel portafoglio "esposizioni scadute" (banche standardizzate) o nelle "esposizioni in default" (banche IRB) ai fini della normativa prudenziale di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

- 3) ai fini della vita residua, vanno classificate, sia per data di riprezzamento sia per data di scadenza del capitale, nella fascia temporale per data di revisione del rendimento del mutuo originario;
- 4) non vanno rilevate nelle voci relative alle erogazioni (ad esempio, nella sottovoce 3271.06);
- 5) alla scadenza del mutuo originario, vanno ricondotte – ove presenti – nella anzidetta sottovoce 1123.02, se il rimborso rateale supera i 18 mesi, ovvero continuano a figurare nella sottovoce 1131.24, in caso contrario.

Si precisa che l'impegno della banca a consentire al cliente di dilazionare parte della rata originaria – impegno implicito nella rinegoziazione del mutuo – non deve formare oggetto di segnalazione negli "impegni e rischi", in quanto ciò comporterebbe una duplicazione di rischi rispetto all'esposizione in linea capitale già rilevata nella citata sottovoce 1123.02.

Per quanto concerne la Sottosezione V.3 relativa ai "Tassi di interesse attivi e passivi" si precisa che: a) il tasso indicizzato del mutuo originario deve continuare ad essere rilevato nella sottovoce 40010.06 "dati di fine periodo – attività – finanziamenti diversi dai conti correnti e dalle operazioni assimilate: tasso di interesse" con finalità "acquisto abitazione"; b) il tasso di interesse riferito alle consistenze del conto accessorio va segnalato nella medesima sottovoce 40010.06 e con la stessa finalità; c) l'accensione e le successive movimentazioni del conto accessorio non costituiscono nuove operazioni.

Analoga impostazione segnaletica va adottata nella nuova matrice dei conti (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti") che decorre dal 31.12.2008. In particolare, il mutuo originario va rilevato nella sottovoce 58005.26 "Finanziamenti – verso clientela: mutui", mentre le somme accreditate nel conto accessorio vanno segnalate nella sottovoce 58005.42 "Finanziamenti – verso clientela: altri finanziamenti", con finalità "acquisto abitazione". Il mutuo rinegoziato va segnalato nella voce di nuova istituzione 58089 "Rinegoziazione ex L. n. 126/2008: mutui" sulla base del valore nominale al netto dei rimborsi effettuati. Alla scadenza del mutuo originario, le somme accreditate nel conto accessorio vanno ricondotte nella anzidetta sottovoce 58005.26, qualora il loro rimborso superi i 12 mesi; esse, invece, continuano a figurare nella sottovoce 58005.42 se il rimborso è inferiore a 12 mesi. Con riferimento alla sottosezione II.1 "Vita residua", alla sottosezione I.4, "Tassi di interesse" e al dettaglio per garanzia vale quanto detto per la vigente matrice.

B) *mutui deteriorati*

Sulla base delle vigenti regole di classificazione delle esposizioni deteriorate (cfr. Avvertenze Generali, pag. A.5) e fermo restando quanto detto sopra circa i criteri di rilevazione ai fini della Sezione I, si precisa quanto segue:

- 1) qualora oggetto di rinegoziazione siano i mutui classificati tra le sofferenze (4), essi continuano ad essere rilevati nelle sofferenze (es. sottovoce 1171.40);
- 2) qualora oggetto di rinegoziazione siano i mutui classificati tra gli incagli e questi costituiscano l'unica esposizione verso il debitore, essi vanno segnalati tra gli incagli (es. voce 2367) oppure tra le esposizioni ristrutturate (es. sottovoce 40700.06) a seconda che ci sia o meno l'intento liquidatorio; qualora insieme ai mutui rinegoziati figurino ulteriori esposizioni nei confronti del debitore (es. credito al consumo), il mutuo continua ad essere rilevato tra gli incagli;
- 3) qualora oggetto di rinegoziazione siano i mutui classificati tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, l'intera esposizione verso il debitore va segnalata tra le esposizioni ristrutturate (es. sottovoce 40700.06).

(4) Cfr. *supra* nota 1.

Con riferimento alla Sottosezione V.3 relativa ai "Tassi di interesse attivi e passivi" si fa presente che valgono le medesime regole di compilazione previste per i mutui *in bonis*, salvo che per i mutui in sofferenza e quelli ristrutturati che non devono formare oggetto di segnalazione.

Relativamente alla nuova matrice dei conti (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti") si precisa che vanno adottati criteri di rilevazione analoghi a quelli indicati per la vigente matrice.

C) *mutui oggetto di cartolarizzazione*

Le indicazioni che seguono sono riferite all'ipotesi di banche che hanno cartolarizzato propri mutui (c.d. banche *originator*) per il tramite di società veicolo ex legge n. 130/99.

Al riguardo, si osserva che le istruzioni di matrice dei conti prevedono (con esclusione delle voci relative al bilancio – base informativa "W") che le cessioni di attività alle società veicolo siano di regola escluse dall'attivo dello stato patrimoniale della banca cedente. Pertanto, la rinegoziazione di mutui cancellati dall'attivo comporta soltanto la rilevazione dei finanziamenti accessori, secondo le regole segnaletiche sopra indicate per i "mutui *in bonis*" e i "mutui che presentano rate scadute e non pagate".

In particolare, nei casi di rinegoziazione di mutui cartolarizzati che presentano rate scadute e non pagate (5), si precisa che i finanziamenti accessori vanno segnalati tra le esposizioni deteriorate (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, scadute) o tra i crediti *in bonis*, a seconda dello *status* del mutuo rinegoziato e/o di altre esposizioni verso il medesimo debitore non oggetto di cartolarizzazione.

Con riferimento alla Sottosezione V.3 relativa ai "Tassi di interesse attivi e passivi" si fa presente che formano oggetto di rilevazione i soli finanziamenti accessori, salvo il caso di mutui cartolarizzati rinegoziati non cancellati dall'attivo dello stato patrimoniale della banca *originator*, per i quali valgono le medesime regole di compilazione previste per i "mutui *in bonis*".

3. Segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB

Gli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB applicano, anche in via analogica, le medesime regole segnaletiche previste per le banche.

In particolare, essi continuano a rilevare i mutui originari a tasso indicizzato nell'attivo dello stato patrimoniale nelle sottovoci 52002.08, 52004.12, 52006.08 e 52014.16, a seconda del portafoglio contabile di allocazione.

Relativamente alle somme accreditate nel conto accessorio, queste:

- 1) vanno ricondotte nelle medesime sottovoci nelle quali è segnalato il mutuo originario; la durata contrattuale del conto accessorio va, convenzionalmente, posta uguale alla durata del mutuo originario;
- 2) vanno segnalate, in coerenza con la finalità del mutuo originario, nella sottovoce 52284.02 "Credito immobiliare: acquisto di beni immobili" ovvero nella sottovoce 52284.06 "Credito immobiliare: altri";
- 3) ai fini della vita residua, vanno classificate nella fascia temporale corrispondente al tempo mancante alla data di revisione del tasso indicizzato del mutuo originario;
- 4) non vanno rilevate nella sottovoce 46386.18 "Turnover: altri finanziamenti – flussi dei crediti erogati".

(5) Ivi incluse quelle pregresse esistenti al momento della rinegoziazione, se previsto dagli accordi contrattuali.

4. Bilancio e segnalazioni connesse

Fermo restando che in bilancio e nelle connesse segnalazioni di vigilanza (individuali: Sezioni VI e III, rispettivamente, della vigente e nuova matrice dei conti delle banche; Sezione V delle segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB; consolidate: segnalazioni ex Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata"), si applicano i criteri di valutazione e di cancellazione previsti dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), si precisa che, per quanto riguarda i criteri di classificazione (deteriorati vs. *bonis*), valgono le regole indicate per le segnalazioni statistiche (cfr. precedenti paragrafi 2 e 3).

5. Centrale Rischi

Nella Centrale dei rischi sia il mutuo originario sia il finanziamento sul conto accessorio vanno segnalati nella categoria di censimento "rischi a scadenza", valorizzando la variabile di classificazione tipo attività con il dominio "altri rischi a scadenza". Per il conto accessorio, nella "durata originaria" e nella "durata residua" del rapporto vanno indicati, convenzionalmente, i medesimi valori previsti per il mutuo originario.

Con riferimento agli importi si precisa che le classi di dati "accordato", "accordato operativo" e "utilizzato" relative al mutuo originario vanno valorizzate secondo i criteri generali dettati per le operazioni a rimborso rateale. Per il conto accessorio, nelle menzionate classi di dati va convenzionalmente segnalato il medesimo importo, pari al saldo contabile a debito del mutuatario.

Alla scadenza del mutuo rinegoziato, l'eventuale saldo del conto accessorio a debito del mutuatario continuerà ad essere rilevato tra i rischi a scadenza secondo i criteri previsti per le operazioni a rimborso rateale.

Poiché le eventuali rate scadute e non pagate alla data di rinegoziazione confluiscono nel conto accessorio, esse non devono essere incluse nell'utilizzato del mutuo originario. Successivamente alla rinegoziazione, le eventuali rate scadute e non pagate vanno ad incrementare l'utilizzato del mutuo originario, come per le ordinarie operazioni a rimborso rateale. Ove le parti abbiano convenuto di imputarle al conto accessorio vanno ad incrementare i relativi importi segnalati (accordato, accordato operativo e utilizzato).

Le garanzie relative al mutuo originario, in quanto estese al conto accessorio, devono essere evidenziate anche nella segnalazione di quest'ultimo (6).

Fermi restando gli attuali criteri di classificazione delle esposizioni in sofferenza, qualora la rinegoziazione riguardi mutui classificati tra le sofferenze, essi continuano ad essere rilevati in tale categoria di censimento.

Qualora la rinegoziazione abbia ad oggetto mutui che presentano rate scadute e non pagate da più di 90/180 giorni o classificati tra gli incagli, sia il mutuo originario che il conto accessorio vanno segnalati come crediti ristrutturati, valorizzando il pertinente dominio della variabile "stato del rapporto". Va mantenuta inoltre la qualifica di incaglio sull'intera posizione del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia ulteriori rapporti di credito con l'intermediario che ne comportano la classificazione ad incaglio (7).

Nel caso di mutui cartolarizzati rinegoziati, avuti presenti i criteri segnaletici di Centrale rischi sopra indicati, si precisa che: a) il veicolo cessionario dei crediti deve continuare a

(6) In caso di incapienza le garanzie vanno rilevate sul mutuo rinegoziato e sul conto accessorio per l'eventuale valore residuo.

(7) La qualifica di incaglio non deve essere evidenziata ove la rinegoziazione interessi l'intera esposizione verso il cliente ad incaglio e non abbia natura liquidatoria.

segnalare il mutuo originario rinegoziato; b) l'intermediario cedente deve segnalare il solo conto accessorio (8).

Ai fini della rilevazione analitica dei tassi d'interesse si fa presente che il conto accessorio non deve essere considerato come una "nuova operazione"; esso va segnalato nei rischi a scadenza valorizzando la variabile tipo attività con il dominio "finanziamenti per acquisto abitazione".

Relativamente agli importi, si precisa che – stante la finalità della rilevazione – le competenze riferite al mutuo originario devono essere valorizzate in base al tasso rinegoziato.

6. Trattamento prudenziale

Di seguito sono indicati i criteri da adottare ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

A) *mutui in bonis*

Con riferimento alle banche che applicano la metodologia standardizzata per il rischio di credito si precisa che il mutuo originario e il finanziamento sul conto accessorio, se rispettano tutte le condizioni previste dalla vigente disciplina per essere classificati nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili" (9), sono ponderati al 35%. Qualora la somma dei due finanziamenti superi il limite del "*loan to value*", la quota eccedente va classificata nel portafoglio "esposizioni al dettaglio", subordinatamente al rispetto dei requisiti ivi previsti dalla vigente disciplina (10). Nel caso contrario, il finanziamento accessorio va ricondotto nel portafoglio "esposizioni verso imprese ed altri soggetti" (11).

Relativamente alle banche che applicano la metodologia IRB si fa presente che il mutuo originario e il finanziamento sul conto accessorio vanno classificati nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" (12).

Agli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB si applicano criteri analoghi a quelli previsti per le banche (13).

B) *mutui deteriorati*

Con riferimento alle banche che applicano la metodologia standardizzata si precisa che i mutui rinegoziati con rate scadute e non pagate e i relativi finanziamenti sui conti accessori classificati a fini segnaletici tra le "esposizioni ristrutturate", tra gli "incagli", oppure tra le "sofferenze" devono essere ricondotti nel portafoglio "esposizioni scadute" (14).

Relativamente alle banche che adottano la metodologia IRB si fa presente che i mutui rinegoziati con rate scadute e non pagate e i relativi finanziamenti sui conti accessori, classificati a fini segnaletici tra le "esposizioni ristrutturate", tra gli "incagli", oppure tra le

(8) Il cedente rileva le garanzie che assistono il finanziamento accessorio secondo i criteri generali previsti dalla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", 11° agg.to, Capitolo II, Sezione IV, Paragrafo 4.

(9) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV, p. 22.

(10) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, p. 17.

(11) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, p. 17.

(12) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione II, p. 58.

(13) Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»", 7° aggiornamento del 9 luglio 2007.

(14) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI, p. 28.

"sofferenze" devono essere ricondotti nel portafoglio "esposizioni al dettaglio" (15) e soggetti al trattamento regolamentare previsto per le esposizioni in *default*.

Agli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB si applicano criteri analoghi a quelli previsti per le banche (16).

C) *mutui oggetto di cartolarizzazione*

Con riferimento ai mutui oggetto di cartolarizzazione si fa presente che ai fini del calcolo del requisito patrimoniale occorre distinguere tra le operazioni che:

- 1) superano il test relativo al significativo trasferimento del rischio, alle quali si applicano le regole prudenziali sulla cartolarizzazione (17);
- 2) non superano il test relativo al significativo trasferimento del rischio, alle quali continuano ad applicarsi le regole generali in materia di requisito patrimoniale sul rischio di credito.

In linea generale, si ha presente che il rimborso dei finanziamenti accessori non è collegato all'andamento complessivo del portafoglio cartolarizzato, ma dipende dalla capacità di rimborso del singolo debitore (18). Pertanto, la posizione della banca è assimilabile a quella di un creditore assistito da un'ipoteca di secondo grado sull'immobile.

In relazione a ciò, si precisa che a tali finanziamenti – ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali – devono essere applicate le regole previste per i "mutui *in bonis*" dalla disciplina relativa al rischio di credito (19).

Peraltro, qualora l'intero portafoglio cartolarizzato sia oggetto di rinegoziazione, l'erogazione dei finanziamenti accessori può configurarsi nella sostanza come una forma di supporto di credito fornita dalla banca ai portatori dei titoli ABS senior; di conseguenza i finanziamenti devono essere assoggettati al trattamento previsto per le esposizioni verso cartolarizzazioni che coprono la prima perdita (ponderazione al 1.250% o deduzione dal patrimonio di vigilanza) (20).

I finanziamenti accessori relativi ai mutui di cui al punto sub 2) sono assoggettati alla disciplina sul rischio di credito e, pertanto, devono essere trattati secondo le regole generali illustrate nei casi "mutui *in bonis*" e "mutui deteriorati".

Agli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB si applicano criteri analoghi a quelli previsti per le banche (21).

(15) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione II, p. 58.

(16) Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»", 7° aggiornamento del 9 luglio 2007.

(17) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione II, p. 72.

(18) Si supponga che le attività sottostanti una cartolarizzazione siano 10 crediti uno dei quali viene rinegoziato ai sensi della legge 126/2008. Si supponga, altresì, che 9 di questi finanziamenti vadano in default e che rimanga *in bonis* quello rinegoziato. Al termine del pagamento delle rate di mutuo, il veicolo non può vantare nessun diritto sul finanziamento accessorio che deve essere rimborsato dal cliente alla banca.

(19) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV, p. 22.

(20) Al riguardo si rammenta che la concessione di eventuali ulteriori agevolazioni rispetto alle condizioni previste nel contratto di rinegoziazione dei mutui si possono configurare come forme di supporto implicito alla cartolarizzazione.

(21) Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»", 7° aggiornamento del 9 luglio 2007.

6. Comunicazione del 30 dicembre 2008. Antiriciclaggio: rapporti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino (1)

Negli ultimi mesi sono state rilevate, anche nel corso di verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia, aree di criticità nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio sanciti dal d.lgs. n. 231/07 nei rapporti con istituzioni bancarie e finanziarie sammarinesi. Allo scopo di eliminare ogni incertezza sul quadro regolamentare di riferimento e di fornire riscontro a talune questioni applicative sollevate, si ripercorrono le principali tappe della recente evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio, con specifico riguardo alla posizione della Repubblica di San Marino.

1. L'Assemblea Plenaria del Moneyval (2), nella riunione tenutasi a Strasburgo dal 31 marzo al 4 aprile 2008, ha sottoposto a valutazione il sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino, segnalando carenze nell'attuazione, tra l'altro, delle Raccomandazioni del GAFI in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di informazioni che devono accompagnare i bonifici. La Repubblica di San Marino è stata, pertanto, sottoposta a una procedura rafforzata di osservazione.

Nel contesto di tale procedura, il Moneyval, dall'8 al 12 dicembre u.s., ha nuovamente esaminato la posizione di San Marino, anche alla luce della nuova normativa sammarinese antiriciclaggio nel frattempo emanata; la valutazione non si è conclusa positivamente, soprattutto in ragione dell'impossibilità di formulare un giudizio sull'effettività di numerose disposizioni appena emanate e di residui profili di criticità ravvisati in alcune soluzioni normative adottate. Un nuovo esame del Moneyval è previsto nel mese di settembre 2009.

2. L'Unione Europea, in applicazione della Direttiva 2005/60/CE (c.d. 3^a direttiva antiriciclaggio), ha stilato una lista dei paesi extra UE che applicano normative di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. La Repubblica di San Marino – considerato anche il giudizio reso da Moneyval - non è stata inclusa nella lista.

A norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 231/07, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 12 agosto 2008, un decreto (3) che individua gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva; il decreto ha riproposto senza modifiche la lista comunitaria.

Su un piano operativo, la mancata inclusione della Repubblica di San Marino nella lista dei Paesi equivalenti comporta che:

- gli intermediari bancari e finanziari italiani, nei rapporti con controparti anche bancarie sammarinesi, sono tenuti alla rigorosa osservanza degli ordinari obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 18, 19 e 20 d. lgs. n. 231/07) e alla conseguente registrazione dei relativi dati nell'archivio unico informatico (art. 36 d.lgs. 231/07);
- gli intermediari italiani non possano avvalersi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (artt. 30 e ss d. lgs. n. 231/07), degli intermediari sammarinesi. Ai sensi di tali disposizioni, infatti, gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, solo quando è fornita idonea attestazione da parte, tra l'altro, di intermediari situati in uno Stato extracomunitario che applichi misure equivalenti di adeguata verifica e conservazione dei dati (artt. 30 e 32 d.lgs. 231/07).

(1) La comunicazione riguarda tutti gli intermediari vigilati.

(2) Moneyval è un organismo associato al GAFI, istituito presso il Consiglio d'Europa al fine di valutare la conformità alle Raccomandazioni del GAFI dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dei Paesi dell'Europa dell'Est e di altri paesi europei non aderenti all'UE e non membri del GAFI.

(3) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 202 del 29 agosto 2008, pag. 4.

3. Nel mese di giugno u.s. (4), in relazione a dubbi interpretativi, la Banca d'Italia ha già chiarito agli intermediari vigilati che i rapporti tra intermediari nazionali e istituzioni finanziarie sammarinesi sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 231/07.

Inoltre, nell'ambito del progetto di riforma della matrice dei conti, con comunicazione del luglio 2008, è stato rappresentato agli intermediari che, a far tempo dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2008, i rapporti intrattenuti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino vanno censiti, nelle segnalazioni di vigilanza, statistiche e di Centrale dei rischi, come rapporti verso soggetti "residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea" e classificati secondo il pertinente sottogruppo di attività economica (banche, società finanziarie, ecc).

Nel settembre u.s. (5), di seguito a tale comunicazione, sono state fornite al sistema istruzioni in materia di Archivio Unico Informatico antiriciclaggio con le quali è stato rappresentato che i rapporti con soggetti sammarinesi devono essere classificati utilizzando i codici del settore "Resto del mondo. Istituzioni finanziarie monetarie – Sistema bancario dei Paesi non UE".

4. La valutazione a fini antiriciclaggio della Repubblica di S. Marino riverbera effetti anche in relazione ad alcuni servizi di pagamento svolti da banche italiane con banche sammarinesi. Ci si riferisce in particolare alle convenzioni stipulate da banche italiane con banche sammarinesi al fine dell'emissione di propri assegni circolari nella Repubblica di San Marino e alla negoziazione di assegni circolari e bancari da parte di banche sammarinesi – successivamente gestiti nell'ambito dei sistemi di pagamento nazionali – nonché ai trasferimenti elettronici di fondi.

È stato constatato che talune prassi invalse nello svolgimento di tali attività non prevedono l'acquisizione, da parte delle banche italiane, dei dati relativi alla clientela delle banche sammarinesi necessari ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In proposito, si ribadisce la necessità che le banche italiane dispongano – anche mediante accesso diretto – di tutte le informazioni sulla clientela delle banche sammarinesi necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. In caso contrario, le vigenti disposizioni (art. 23 e 41 d.lgs. 231/07) non consentono l'instaurazione o la prosecuzione di relazioni d'affari e impongono di valutare la sussistenza dei presupposti per l'inoltro di segnalazioni di operazioni sospette.

Con specifico riferimento ai trasferimenti elettronici di fondi si richiama quanto previsto dal Regolamento CE 1781/2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in base al quale i messaggi di pagamento con Paesi extra-UE – tra i quali è da ricomprendersi ai fini in considerazione anche San Marino - non possono essere gestiti sulla base di un codice identificativo, ma richiedono l'inserimento di complete informazioni relative all'ordinante il pagamento. Tale Regolamento attua a livello comunitario quanto prescritto dalla Raccomandazione Speciale VII del GAFI. In proposito, già con Circolare ABI dell'11.4.2007 era stato chiarito al sistema che "per quanto concerne l'applicazione del Regolamento ai pagamenti scambiati fra banche italiane e banche di San Marino gli stessi debbono essere considerati come trasferimenti di fondi da/a paese esterno alla Comunità".

Nella partecipazione indiretta di intermediari stabiliti a San Marino a sistemi di pagamento nazionali, il partecipante diretto deve garantire che l'operatività non sia in contrasto con alcuna disposizione di legge o di regolamento, ivi comprese quelle in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

(4) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 9 - settembre 2008, pag. 11 (*ndr*).

(5) Cfr. nota 4 (*ndr*).

Va da sé che il regime semplificato di adeguata verifica potrà trovare attuazione in futuro a seguito dell'eventuale inclusione con decreto ministeriale di San Marino nella più volte menzionata lista dei Paesi equivalenti.

La Banca d'Italia si attende una scrupolosa osservanza da parte degli intermediari vigilati delle indicazioni che precedono, le quali formeranno oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di controllo.

7. Comunicazione del 30 dicembre 2008. Valutazione del merito di credito (1)

1. Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) prevedono, per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato, l'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati in funzione delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da soggetti esterni riconosciuti dalla Banca d'Italia (ECAI).

Il riconoscimento di un'ECAI viene effettuato mediante una procedura avente ad oggetto esclusivamente la metodologia utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza) e le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza).

Finalità del riconoscimento della Banca d'Italia è consentire alle banche l'utilizzo dei rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori. Il riconoscimento non implica quindi, in alcun modo, una valutazione di merito sulla validità dei giudizi attribuiti o un supporto alle metodologie utilizzate, di cui le ECAI restano le uniche responsabili.

2. L'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela sovvenuta; esso rappresenta, piuttosto, uno degli elementi che contribuiscono alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente.

In proposito, si rammenta che le vigenti Istruzioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni delle banche e dei gruppi bancari (Titolo IV, cap. 11, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) prescrivono che l'adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e la corretta remunerazione del rischio assunto siano effettuate sulla base di documentazione, acquisita dalla banca, idonea a valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato, nonché a individuare le caratteristiche e la qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Con specifico riferimento agli affidamenti ad imprese, tali informazioni sono desumibili dai bilanci (anche consolidati, ove disponibili) nonché da ogni altra fonte utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda. Il quadro informativo sugli affidati è completato dalle notizie della Centrale dei rischi, da utilizzare sia in fase di decisione sull'affidamento sia per il successivo monitoraggio.

3. L'insieme delle informazioni disponibili può indurre le banche a formulare, sul merito creditizio dei debitori, valutazioni difformi da quelle prodotte dalle ECAI. Sebbene sia da attendersi che tale circostanza si produca, di norma, in un limitato numero di casi, ove risultasse invece frequente sarebbe sintomo di incompletezza o scarsa accuratezza del sistema di valutazione dell'agenzia esterna.

Tali divergenze costituiscono una utile fonte di informazioni ai fini della periodica valutazione che la Banca d'Italia effettua sulla permanenza dei presupposti per il riconoscimento delle ECAI.

Nel delineato contesto regolamentare gli intermediari provvedono ad effettuare costantemente autonome analisi sulla qualità dei singoli prestatori nonché, con periodicità almeno annuale, una specifica valutazione della complessiva coerenza dei rating delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia. I risultati dell'esame andranno formalizzati in un documento approvato dall'organo con funzione di gestione e portato a conoscenza dell'organo di controllo. Ove dall'esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne, copia della citata relazione andrà trasmessa alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale, Servizio Intermediari Specializzati.

(1) La comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari ed intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale ex art. 107 TUB.

8. Comunicazione del 31 dicembre 2008. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 «Matrice dei conti» (1)

Chiarimenti e aggiustamenti alla Circolare n. 272

Con la Circolare n. 272 è stato ridisegnato lo schema di rilevazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza che le banche sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia; salvo alcune eccezioni, la decorrenza dei nuovi flussi informativi è stata fissata a far tempo dalla data di riferimento del 31 dicembre 2008.

La possibilità di rinegoziazione dei mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, disciplinata dal decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" - convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008 - e dalla connessa Convenzione stipulata dal MEF e dall'ABI, rende necessario introdurre nella matrice un'apposita evidenza segnaletica di tali operazioni.

Con l'occasione e tenendo anche conto dei confronti con gli intermediari segnalanti avuti successivamente all'emanazione della nuova normativa, appare opportuno procedere ad integrare le istruzioni di compilazione con talune precisazioni e ad apportare marginali aggiustamenti allo schema di rilevazione (cfr. allegato 1) (2). Tali interventi formeranno oggetto di un formale aggiornamento della Circolare n. 272.

Le disposizioni in esame entrano in vigore a partire dal 31 dicembre 2008, ad eccezione dei criteri di rilevazione previsti nel punto 4) dell'allegato 1, che decorrono dalla segnalazione riferita al 31 gennaio 2009.

Chiarimento in merito al paragrafo "Smobilizzo attivi"

Nel paragrafo delle Avvertenze Generali "Smobilizzo attivi" (3) viene stabilito che nel caso di operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator*, contestualmente alla cessione delle attività, acquisti tutte le passività emesse dalla società veicolo, la stessa deve continuare a rilevare - nelle pertinenti voci di attivo - le attività oggetto della transazione, sino a quando perduri la situazione di detenzione del complesso delle passività emesse dalla società veicolo. Non formano pertanto oggetto di segnalazione le passività emesse dalla società veicolo.

Tale criterio si pone in continuità con le previgenti regole di compilazione della matrice dei conti. Si ha notizia, peraltro, che taluni intermediari hanno sino ad oggi interpretato in maniera non corretta le citate disposizioni, cancellando le attività oggetto di cessione ed iscrivendo nell'attivo il complesso delle passività emesse dalla società veicolo.

Al riguardo, in considerazione delle istanze poste da tali intermediari e in un'ottica di minimizzazione dei relativi oneri elaborativi, è consentito in via del tutto eccezionale - per le operazioni già realizzate alla data del 30 novembre 2008 - continuare a seguire i criteri segnaletici già adottati. A far tempo dalle operazioni della specie effettuate dal 1° dicembre 2008, anche le banche in argomento sono tenute ad applicare in maniera puntuale le regole dello "Smobilizzo attivi" (4).

(1) La comunicazione riguarda banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

(2) Con l'occasione, nell'allegato 1 si forniscono anche indicazioni in merito all'adozione del "codice censito" nelle segnalazioni sui grandi rischi individuali e consolidati e nella rilevazione sulla concentrazione dei rischi su base consolidata, prodotta solo da taluni gruppi bancari.

(3) Cfr. Avvertenze Generali, pag. B.2.

(4) Allo scopo di enucleare, nell'ambito della Sezione I, le operazioni della specie e quelle connesse con l'emissione di *covered bond*, viene introdotto - a decorrere dalla segnalazione riferita al 31 gennaio 2009 - uno specifico dettaglio informativo

Per ciò che concerne le segnalazioni pregresse, pertanto, le banche che hanno applicato in maniera non corretta le regole dello "Smobilizzo attivi" non dovranno effettuare rettifiche. Tuttavia, allo scopo di preservare l'attività di analisi sui singoli intermediari e sul sistema bancario nel suo complesso, le banche in questione dovranno fornire alla Banca d'Italia, secondo gli schemi di cui all'allegato 2, le informazioni riferite alle operazioni effettuate fino al 30 novembre e segnalate in modo errato. Il file contenente tali informazioni dovrà essere trasmesso, entro il termine del 31 gennaio 2009, all'indirizzo di posta elettronica puma2@bancaditalia.it, secondo le indicazioni anch'esse fornite in allegato 2.

Lettera di attestazione

Alla luce delle novità introdotte dalla Circolare n. 272 in materia di lettera di attestazione delle segnalazioni di vigilanza da produrre alla Banca d'Italia (5), le banche sono tenute a inviare - qualora non vi avessero già provveduto - una nuova versione di tale comunicazione, entro i termini previsti per l'inoltro della segnalazione riferita al 31 dicembre 2008.

nelle sottovoci 58085.02 e 58085.08 "Cessioni pro-soluto di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie – connesse con operazioni di cartolarizzazione" (cfr. allegato 1, punto 4).

(5) Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione della figura del Dirigente preposto/capo contabile (Cfr. Avvertenze Generali, pag. A.16).

CHIARIMENTI E AGGIUSTAMENTI ALLA CIRCOLARE N. 272

1. Viene introdotta la voce 58089 (“Rinegoziazione ex legge n. 126/2008: mutui”) relativa all’ammontare dei mutui per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, rinegoziati ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” - convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008 – e della connessa Convenzione stipulata dal MEF e dall’ABI. Forma oggetto di rilevazione il valore nominale dei mutui rinegoziati al netto dei rimborsi effettuati sino alla data di riferimento della segnalazione (6).
2. La voce 58860 “Turnover” decorre a far tempo dal 31 marzo 2009; fa eccezione la sottovoce 02 “Factoring – flussi dei crediti acquistati”, da segnalare a partire dal 31 dicembre 2008. Inoltre, i criteri di compilazione dei flussi di credito erogati descritti nella citata voce sono da intendersi validi per le sottovoci da 04 a 14.
3. Per ciò che concerne le emissioni di *covered bond* di cui alla legge n. 80 del 14 maggio 2005, si osserva che nelle strutture di emissione più semplici le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. In tale situazione, ai sensi delle regole segnaletiche fornite nel paragrafo “Smobilizzo attivi” (7), la banca continua a segnalare nelle pertinenti voci dell’attivo le attività oggetto di cessione e iscrive nel passivo, nell’ambito della voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”, i *covered bond* emessi. Non forma pertanto oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. Nelle fattispecie più complesse, tipicamente realizzate in un’ottica di gruppo e caratterizzate per la non coincidenza delle citate figure, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell’operazione (banca *originator*, finanziatrice e emittente) e le citate regole di “Smobilizzo attivi”.

In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano: a) la banca *originator*, poiché non sottoscrive il complesso delle passività emesse dalla società veicolo (finanziamento subordinato), procede a cancellare dal proprio attivo le attività oggetto di cessione; tali attività – che non formano invece oggetto di *derecognition* in bilancio (8) – vanno segnalate nelle voci da 58300 a 58303 riferite alle “Attività finanziarie cedute e non cancellate”; l’impegno connesso con l’obbligo di ricostituire le attività cedute alla società veicolo va convenzionalmente segnalato nella sottovoce 58070.14 “Rapporti con clientela – rapporti fuori bilancio – crediti di firma rilasciati – connessi con operazioni di natura finanziaria”; b) la banca finanziatrice iscrive il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo. Inoltre, ove la banca finanziatrice non coincida con la banca emittente, il rischio connesso con la garanzia fornita dalla società veicolo ai portatori i *covered bond* forma oggetto di rilevazione nella sottovoce 58070.14 “Rapporti con clientela – rapporti fuori bilancio – crediti di firma rilasciati – connessi con operazioni di natura finanziaria”.

6 Per ulteriori indicazioni sui criteri di compilazione di tale voce e più in generale sulle modalità di rappresentazione nella matrice dei conti delle operazioni in argomento, si rinvia alle istruzioni contenute nella lettera n. 1354714 del 22 dicembre 2008 di questi Centrali Uffici.

7 Cfr. Avvertenze Generali, pag. B.2. Per le voci da compilarci secondo le regole di cancellazione previste per il bilancio (ad esempio, la sezione III), si rinvia alle specifiche istruzioni fornite in materia.

8 Cfr. nota precedente.

4. Nelle sottovoci 58085.02 e 58085.08 “Cessioni pro-soluto di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie – connesse con operazioni di cartolarizzazione” vanno segnalate le operazioni di cartolarizzazione sia nel caso che comportino la cancellazione dei finanziamenti dalle pertinenti voci dell’attivo, sia nel caso in cui non comportino la loro cancellazione, in base alle regole sullo “Smobilizzo attivi”.

Allo scopo di distinguere le differenti fattispecie, è introdotto un attributo informativo (“tipo cessione”) che prevede la seguente classificazione: “*covered bond*”; “*warehousing*”; “auto-cartolarizzazioni”; “altre cartolarizzazioni”.

Riguardo l’utilizzo dei valori del citato attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore “*covered bond*” va utilizzato in relazione alle operazioni di cessione di finanziamenti a una società veicolo finalizzate all’emissione di *covered bond*;
- il valore “*warehousing*” va utilizzato nelle fasi di *warehousing* delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l’acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso la stessa banca *originator*; nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS, l’ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come “*warehousing*” con segno negativo;
- il valore “auto-cartolarizzazioni” va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator* acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo; nel caso in cui, successivamente all’operazione, la banca ceda totalmente o parzialmente i titoli ABS, i finanziamenti oggetto di cancellazione dall’attivo sono segnalati come “auto-cartolarizzazioni” con segno negativo;
- il valore “altre cartolarizzazioni” va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra riportate.

A titolo esemplificativo, si ipotizzino le seguenti casistiche.

Caso 1: si supponga che al tempo T l’ammontare di finanziamenti della banca X sia pari a 1000; si ipotizzi poi che al tempo T+1 la banca X effettui un’operazione di cartolarizzazione di finanziamenti in *bonis* di ammontare pari a 500, sottoscrivendo l’intera tranche *junior*. In tale circostanza la banca X:

- segnala nell’attivo un ammontare di finanziamenti pari a 500;
- segnala nella sottovoce 58085.08 un ammontare di 500, con valore dell’attributo “tipo cessione” “altre cartolarizzazioni”.

Caso 2: si supponga che al tempo T l’ammontare di finanziamenti della banca Y sia pari a 1000; si ipotizzi poi che al tempo T+1 la banca Y si trovi nella fase di *warehousing* di un’operazione di cartolarizzazione di ammontare pari a 500. In tale circostanza la banca Y:

- continua a segnalare nell’attivo un ammontare di finanziamenti pari a 1000;
- segnala nella sottovoce 58085.08 un ammontare di 500, con valore dell’attributo “tipo cessione” “*warehousing*”.

Caso 3: si supponga che la banca Y di cui al caso 2 acquisti al tempo T+2 il complesso dei titoli ABS nel frattempo emessi dalla società veicolo. In tale circostanza la banca Y:

- continua a segnalare nell’attivo un ammontare di finanziamenti pari a 1000;
- segnala nella sottovoce 58085.08 un ammontare di 500, con valore dell’attributo “tipo cessione” “auto-cartolarizzazioni”;
- segnala nella sottovoce 58085.08 un ammontare di 500 con segno negativo, con valore dell’attributo “tipo cessione” “*warehousing*”.

Caso 4: si supponga che la banca Y di cui al caso 3 venda, al tempo T+3, la tranche senior. In tale circostanza la banca Y:

- segnala nell’attivo un ammontare di finanziamenti pari a 500;
- segnala nella sottovoce 58085.08 un ammontare di 500, con valore dell’attributo “tipo cessione” “altre cartolarizzazioni”;
- segnala nella sottovoce 58085.08 un ammontare di 500 con segno negativo, con valore dell’attributo “tipo cessione” “auto-cartolarizzazioni”.

Caso 5: si supponga che al tempo T l’ammontare di finanziamenti della banca Z sia pari a 1000; si ipotizzi poi che al tempo T+1 la banca Z effettui una operazione di cessione a una società veicolo finalizzata all’emissione di *covered bond*, di ammontare pari a 500. Si ipotizzi che la banca Z sia anche banca finanziatrice e banca emittente i *covered bond*. In tale circostanza la banca Z:

- continua a segnalare nell’attivo un ammontare di finanziamenti pari a 1000;
 - segnala nella sottovoce 58085.08 un ammontare di 500, con valore dell’attributo “tipo cessione” “*covered bond*”.
5. Nel paragrafo delle Avvertenze Generali “Qualità del credito”, in relazione alla nozione di “incagli oggettivi”, si precisa che il riferimento di cui al punto b).i è da intendersi alle esposizioni scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 270 giorni. Si fa presente che, in continuità con il passato e contrariamente a quanto previsto per le esposizioni “scadute e/o sconfinanti”, non si possono compensare le posizioni scadute e/o sconfinanti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore.
 6. Nelle informazioni classificate per vita residua, lo scaglione “a vista e a revoca - altre” include anche le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come “attività deteriorate” (approccio per debitore o approccio per transazione). Nello scaglione “a vista e a revoca – attività scadute e/o sconfinanti (approccio per transazione)” vanno ricondotte le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate (approccio per transazione).
 7. Nella sezione II.1, parte terza “Vita residua”, le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.
 8. Relativamente alla voce 58010 (“Titoli”) e alle sottovoci 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”), si precisa che per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon bond*” – siano essi quotati o non quotati - occorre includere anche i ratei di interesse contabilizzati alla data di riferimento della segnalazione (9).
 9. Relativamente alla voce 58014 “Fondo di dotazione delle filiali all’estero” è introdotta la classificazione per “Stato di controparte”.
 10. Nella voce 58016 “Attività materiali e immateriali”, il locatario in operazioni di leasing finanziario deve rilevare i beni oggetto di locazione secondo il metodo finanziario, come definito nello IAS 17.
 11. Nella sottovoce 58045.26 “Altre passività – altre”, il fondo di trattamento di fine rapporto del personale può essere valorizzato ai sensi sia dei criteri ex art. 2120 del codice civile sia dello IAS 19.

9 Cfr. Avvertenze Generali, pag. B.14.

12. Nella voce 58065 sottovoci 18 e 22 formano oggetto di rilevazione i margini irrevocabili su linee di credito sia per cassa sia di firma.
13. Nella voce 58123 “Titoli di debito di propria emissione riacquistati”, la classificazione per “Stato di controparte” e “settore di attività economica” va riferita alla controparte dell’operazione di riacquisto.
14. Nella voce 58300 “Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti”, la ripartizione per “finalità del credito” è richiesta limitatamente alle sottovoci 18, 22, 28, 30 e 40.
15. Nella voce 58301 “Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti in sofferenza”, la ripartizione per “finalità del credito” è richiesta limitatamente alle sottovoci 18, 22, 28, 30, 40 e 44.
16. Nella sottovoce 58310.06 “Finanziamenti agevolati – erogazioni” non formano oggetto di rilevazione le operazioni di acquisto dei crediti effettuate dalla banca segnalante.
17. Nella voce 58315 “Finanziamenti ai sensi della legge n. 80/2005” la ripartizione per “tipo tasso” è richiesta limitatamente alle sottovoci 04, 08, 12, 16 e 20.
18. Relativamente alla voce 58352 “Traslazione del rischio: attività finanziarie per cassa”, sono abrogate le sottovoci 06 e 12 relative ai “Titoli di capitale”.
19. Per la voce 58352 “Traslazione del rischio: attività finanziarie per cassa” formano oggetto di segnalazione i seguenti scaglioni temporali di vita residua: i) “a vista e fino a 1 anno”; ii) “da oltre 1 anno fino a 2 anni”; iii) “oltre 2 anni”; iv) “non applicabile”.
20. Relativamente alla sottovoce 58354.08 “Traslazione del rischio: garanzie e impegni – altri impegni - revocabili”, è abrogato il riferimento alla voce 58387, sottovoci da 18 a 24.
21. Viene introdotta la voce 58358 “Traslazione del rischio – segnalazione negativa”, da compilarsi da parte delle banche che, pur rientranti nell’ambito di applicazione della specifica richiesta informativa (10), non hanno posizioni da segnalare alla data di riferimento.
22. Nelle voci 58385 “Garanzie rilasciate” e 58387 “Impegni” va segnalato il valore contabile.
23. Nella voce 58415 “Strumenti finanziari subordinati attivi”, sottovoci 08 e 16 vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “junior” e “mezzanine” connessi con operazioni di cartolarizzazione.
24. Nella voce 58425 “Derivati finanziari – opzioni” le opzioni vanno segnalate in base al “*delta equivalent value*”. Di conseguenza il titolo della voce diventa “Derivati finanziari – opzioni (*delta equivalent value*)”.
25. Per la voce 58455 “Finanziamenti alla pubblica amministrazione (valore nominale)” formano oggetto di segnalazione i seguenti scaglioni temporali di vita residua: i) “a vista e fino a 1 anno”; ii) “da oltre 1 anno fino a 5 anni”; iii) “da oltre 5 anni fino a 7 anni”; iv) “da oltre 7 anni fino a 10 anni”; v) “da oltre 10 anni fino a 15 anni”; vi) “da oltre 15 anni fino a 29 anni”; vii) “oltre 29 anni”; viii) “non applicabile”.
26. L’articolazione della voce 58460 “Depositi e finanziamenti” viene modificata come segue (mantenendo invariati gli attuali attributi informativi):

DA RICEVERE DA:

BANCHE

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

10 Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”, pag. C.34.

CLIENTELA
10 POSIZIONI LUNGHE
14 POSIZIONI CORTE

DA EFFETTUARE A:

BANCHE
22 POSIZIONI LUNGHE
26 POSIZIONI CORTE
CLIENTELA
30 POSIZIONI LUNGHE
34 POSIZIONI CORTE

27. L'articolazione della voce 58465 "Impegni irrevocabili a erogare fondi a" viene modificata come segue (mantenendo invariati gli attuali attributi informativi):

BANCHE:
02 POSIZIONI LUNGHE
06 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:
10 POSIZIONI LUNGHE
14 POSIZIONI CORTE

28. Relativamente alla voce 58475 "Derivati di copertura", sono abrogate le sottovoci 20, 26 e 28.

29. Relativamente alla voce 58480 "Altri derivati", sono abrogate le sottovoci 20, 26 e 28.

30. Relativamente alla voce 58810 "Numero totale dipendenti" è introdotta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante").

31. Relativamente alla voce 58845 "Rapporti con soci (limitatamente alle banche di credito cooperativo)", il riferimento per la sottovoce 02 "Conti correnti" è da intendersi alle sottovoci 58005.24 e 58007.24; il riferimento per la sottovoce 04 "Mutui" è da intendersi alle sottovoci 58005.26 e 58007.26; il riferimento per la sottovoce 08 "Altri finanziamenti" è da intendersi alle sottovoci 58005.22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 e 42 e sottovoci 58007.22, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 52.

32. La voce 58855 "Massa protetta" ha periodicità semestrale.

33. Il titolo della voce 58902 diventa "Sofferenze verso banche centrali e banche".

34. Viene inserita una nuova voce 58904 "Sofferenze verso clientela: titoli" con i medesimi attributi informativi della voce 58905 "Titoli".

35. Relativamente alla voce 59626 "Posizione patrimoniale", la sottovoce 04 è sostituita dalla sottovoce 12.

36. Con riferimento alle segnalazioni cc.dd. "sulla concentrazione dei rischi", prodotte solo da taluni gruppi bancari (cfr. lettera n. 9373 del 17 gennaio 2003 di questi Centrali Uffici), a partire dalla rilevazione riferita al 31 dicembre 2008 l'attuale codice controparte (codice campo "359") andrà sostituito con il codice censito di tipo A (codice campo "212"); sempre a partire dalla stessa data contabile, l'attuale codice componente (codice campo "900") andrà sostituito con il codice censito (codice campo "1173").

Per i criteri di compilazione di tali attributi informativi si rinvia a quanto previsto nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie". Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" - emanata dal Servizio ISC - con riferimento al codice censito di tipo A (codice campo "212").

Si precisa che detti criteri di compilazione trovano altresì applicazione, a far tempo dalla data del 31 dicembre 2008, con riferimento all'attributo "codice controparte" di cui alle segnalazioni sui "grandi rischi" individuali e consolidati (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali").

**SCHEMA RILEVAZIONE CARTOLARIZZAZIONI CON ACQUISTO INTEGRALE
DELLE PASSIVITÀ EMESSE DALLA SOCIETÀ VEICOLO**

La presente segnalazione dovrà essere inviata dalle banche che hanno applicato in maniera non corretta le regole dello “Smobilizzo attivi” in relazione ad operazioni di cartolarizzazione di proprie attività con acquisto integrale delle passività emesse dalla società veicolo, realizzate fino alla data del 30 novembre 2008.

Si richiede la compilazione dei due schemi di seguito indicati:

A) Informazioni sulle attività oggetto di cessione erroneamente cancellate dall’attivo

	voce	sotto-voce	residenza	divisa	stato (se residenza = 2: cfr. codifica matrice dei conti)	settore (cfr. codifica matrice dei conti = SG)	provincia (se residenza = 1: cfr. codifica matrice dei conti)	vita residua (cfr. tav. 1)
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F	58005	22	1/2	1/2	X	X	X	X
CONTI CORRENTI	58005	24	1/2	1/2	X	X	X	X
MUTUI	58005	26	1/2	1/2	X	X	X	X
CARTE DI CREDITO					X	X	X	X
– ANTICIPI TECNICI	58005	28	1/2	1/2	X	X	X	X
– UTILIZZI	58005	30	1/2	1/2	X	X	X	X
PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	58005	32	1/2	1/2	X	X	X	X
PRESTITI PERSONALI	58005	34	1/2	1/2	X	X	X	X
OPERAZIONI DI FACTORING	58005	36	1/2	1/2	X	X	X	X
LEASING FINANZIARIO	58005	38	1/2	1/2	X	X	X	X
PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	58005	40	1/2	1/2	X	X	X	X
ALTRI FINANZIAMENTI	58005	42	1/2	1/2	X	X	X	X

B) Informazioni sulle passività acquistate dal veicolo erroneamente segnalate nell'attivo

	voce	sotto-voce	residenza	divisa	codice titolo	depositario (cfr. codifica matrice dei conti – tav. 2)	stato (se residenza = 2: cfr. codifica matrice dei conti)
FINANZIAMENTI VERSO IL VEICOLO NEL PERIODO DI WAREHOUSING	10	02	1/2	1/2			X
TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ – VALORE NOMINALE	58115	00	1/2	1/2	Codice ISIN	X	

Tavole di decodifica

tav. 1

Vita residua	Valori
In scadenza nel 1° trimestre 2009	001
In scadenza nel 2° trimestre 2009	002
In scadenza nel 3° trimestre 2009	003
In scadenza nel 4° trimestre 2009	004
In scadenza oltre il 2009	005

tav. 2

Depositario	Valori
Montetitoli	082
Altro depositario residente	081
Depositario non residente	083
Deposito presso il segnalante	086
Titolo non disponibile	087

Compilazione del file Excel e invio dei dati

Le informazioni di cui ai precedenti schemi A e B dovranno essere riportate in un file Excel con due “fogli” denominati, rispettivamente, “Attività cedute” e “Passività acquistate”, utilizzando la seguente struttura e le codifiche sopra riportate:

Attività cedute

data efficacia cessione (in formato AAAAMMGG)	voce	sottovoce	residenza	divisa	stato	settore	provincia	vita residua	importo (in unità di euro)
--	------	-----------	-----------	--------	-------	---------	-----------	-----------------	-------------------------------------

Passività acquistate

data efficacia cessione (in formato AAAAMMGG)	voce	sottovoce	residenza	divisa	codice ISIN titolo	depositario	stato	importo (in unità di euro)
--	------	-----------	-----------	--------	--------------------------	-------------	-------	-------------------------------------

Il file Excel dovrà essere trasmesso, entro il termine del 31 gennaio 2009, all'indirizzo di posta elettronica puma2@bancaditalia.it.

9. Comunicazione del 31 dicembre 2008. Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi». Precisazioni (1)

A seguito dei chiarimenti contenuti in altra comunicazione del 31 dicembre 2008 (2), inerente alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei Conti", si forniscono, in allegato, indicazioni circa i conseguenti interventi da apportare agli schemi di rilevazione. Tali interventi formeranno oggetto di un formale aggiornamento della Circolare n. 154.

Le disposizioni decorrono, ove non diversamente indicato, a far tempo dalla data contabile del 31 dicembre 2008.

(1) La comunicazione riguarda banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

(2) Cfr. pag. 60.

MODIFICHE / PRECISAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 154*Nuove evidenze informative:*

- voce 58089.00 (base informativa A1, periodicità mensile):

<u>RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI (mensile)</u>	58089.00	CNP	XD	Du	Di	Re
				3	1	1

- voce 58358.00 (base informativa A3, periodicità trimestrale):

<u>TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALAZIONE NEGATIVA</u>	58358.00		XD	Du	Di	Re
				3	1	1

In caso di segnalazione negativa, la voce deve essere compilata indicando convenzionalmente il valore "1".

- voce 58904.00 (base informativa A2, periodicità trimestrale):

<u>SOFFERENZE VERSO CLIENTELA: TITOLI</u>	58904.00			Du	Di	Re
				3	x	x

e con le seguenti ulteriori variabili informative:

- "codice valuta" (codice campo 00007),
- "classificazione dei valori mobiliari" - al livello di codice ISIN (codice campo 00032),
- "indicatore di quotazione" (codice campo 00552)
- "portafoglio contabile" (codice campo 01014).

Previsione di ulteriori variabili di classificazione:

- voce 58810 "numero totale dipendenti": viene introdotta la variabile "stato unità segnalante/stato di ubicazione della filiale-controllata" (codice campo 63). I codici da utilizzare sono: 86 (Italia), 706 (Paesi diversi dall'Italia);

- voce 58014 "fondo di dotazione delle filiali all'estero": viene introdotta la variabile "stato di residenza della controparte" (codice campo 16);

- voce 58085.02-08 "cessioni pro-soluto di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie - connesse con operazioni di cartolarizzazione": a far tempo dalle segnalazioni riferite alla data contabile 31 gennaio 2009 viene introdotta la variabile "tipo cessione / attività proprie/cedute non cancellate" (codice campo 1166) che esclusivamente per le citate sottovoci prevede le seguenti codifiche:

- auto-cartolarizzazioni098
- covered bond.....099
- warehousing106
- altre cartolarizzazioni.....109

Ulteriori precisazioni sulle variabili di classificazione:

- voce 58455 "finanziamenti alla pubblica amministrazione (valore nominale)": per la compilazione della variabile "vita residua" (codice campo 40) devono essere utilizzate le seguenti codifiche:
 - a vista e fino a 1 anno..... 068

– da oltre 1 anno fino a 5 anni	073
– da oltre 5 anni fino a 7 anni.....	310
– da oltre 7 anni fino a 10 anni.....	330
– da oltre 10 anni fino a 15 anni.....	430
– da oltre 15 anni a 29 anni.....	491
– oltre 29 anni.....	492
– non applicabile.....	777

- per le voci 58354 “traslazione del rischio: garanzie e impegni” e 58356 “traslazione del rischio: derivati” la variabile “vita residua” (codice campo 40) non è prevista;

- la variabile “portafoglio contabile” (codice campo 1014) prevede le seguenti ulteriori occorrenze:

– partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....	519
– partecipazioni sottoposte a controllo congiunto.....	520
– partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo.....	521

- per le variabili riferite alla “vita residua” (codice campo 40 e 42) viene modificata la descrizione del seguente scaglione:

– a vista e a revoca: attività scadute e/o sconfinanti deteriorate (approccio per transazione)	016
--	-----

- voci 58365.16-20 “finanziamenti deteriorati” e 58307 “titoli di terzi in deposito: fair value”: il settore di attività economica della controparte (codice campo 11) è richiesto al livello di sottogruppo (SG);

- voci 58360, 58365, 58370, 58381: a fronte della variabile “stato unità segnalante/stato di ubicazione della filiale-controllata” (codice campo 63) i codici da utilizzare sono: 86 (Italia), 706 (Paesi diversi dall’Italia);

- voci 41402, 41403, 41404, 41405: a far tempo dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2009 a fronte della variabile “stato unità segnalante/stato di ubicazione della filiale-controllata” (codice campo 63) i codici da utilizzare sono: 86 (Italia), 706 (Paesi diversi dall’Italia);

- voce 58330 “depositi di clientela – ripartizione per sportello”: per la compilazione della variabile “classe di importo del cliente” (codice campo 599) devono essere utilizzate le seguenti codifiche:

– 66	fino a 12.500 euro
– 67	oltre 12.500 fino a 50.000 euro
– 92.....	oltre 50.000 fino a 250.000 euro
– 94.....	oltre 250.000 fino a 500.000 euro
– 95.....	oltre 500.000 euro

- voce 58300 “attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti”: la variabile “finalità del credito” (codice campo 22) è richiesta limitatamente alle sottovoci 18, 22, 28, 30 e 40;

- voce 58301 “attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti in sofferenza”: la variabile “finalità del credito” (codice campo 22) è richiesta limitatamente alle sottovoci 18, 22, 28, 30, 40 e 44;

- voce 58315 “finanziamenti ai sensi della legge n. 80/2005”: la variabile “tipo tasso” (codice campo 113) è richiesta limitatamente alle sottovoci diverse dalla 02, 06, 10, 14 e 18;

- variabile “durata”:

- le combinazioni di durata A e B non sono più valide. Pertanto laddove è indicato il simbolo B tale simbolo deve intendersi sostituito dal simbolo **M** (combinazioni di durata 3, 5, 18)¹; il simbolo A deve intendersi sostituito dal nuovo simbolo **P** (combinazioni di durata 5, 18)²;
- per le voci 58155, 58354, 58356, 58330.02 la durata può assumere soltanto il valore 3;
- per le voci 58005.26, 58007.26, 58300.18, 58301.18 la durata può assumere soltanto i valori 16 e 17 (nuovo simbolo **Q**);
- per le voci 58011.02, 58007.19, 58007.50-51 la durata può assumere soltanto il valore 3;
- per la voce 58320.02-10 la durata può assumere soltanto il valore 18;

- la lunghezza della variabile “qualità del credito/in bonis - deteriorate” (codice campo 522) è di 7 posizioni.

Infine, nella segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte individuale e consolidato, per l’indicazione della variabile “tipo importo” relativa alla LGD media ponderata per l’esposizione (codice campo 00350=87), il valore deve essere segnalato in percentuale con due cifre decimali, senza indicazione della virgola (es. 10% = 1000).

¹ Le voci interessate sono: 58315.04, 08,12,16, 20.

² Le voci interessate sono: 58310.02-06, 58312, 58070.18, 58470.02-18, 58470.42-48, 58475.02-18, 58475.42-48, 58480.02-18, 58480.42-48, 58485, 58490.32-34, 58495.12-14.

10. Comunicazione del 31 dicembre 2008. Normativa in materia di bilanci bancari e finanziari (1)

Con la presente comunicazione vengono diffuse tre note contenenti rispettivamente:

- alcune modifiche delle tabelle di nota integrativa rese necessarie, fra l'altro, dalle novità nel frattempo introdotte nella disciplina prudenziale (Allegato 1);
- chiarimenti e precisazioni in ordine ad alcuni aspetti del bilancio che di recente hanno formato oggetto di quesiti da parte di alcuni intermediari (Allegato 2);
- regole sulla rilevazione in bilancio dei *covered bond* (Allegato 3).

Si precisa che le disposizioni riportate nelle summenzionate note entrano in vigore a far tempo dal bilancio (individuale e consolidato) chiuso o in corso al 31.12.2008 e formeranno oggetto di un formale aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

(1) La comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale ex art. 107 TUB, SGR e SIM. Le disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 valgono, ove applicabili, anche per il bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, delle SGR e delle SIM.

MODIFICA DI ALCUNE TABELLE DI NOTA INTEGRATIVA

1. **Derivati di copertura.** Per esigenze di completezza sono inserite, nell'ambito delle tavole relative ai derivati di copertura, le voci relative alle fattispecie "investimenti esteri" e "transazioni attese". La nuova configurazione delle tabelle interessate (cfr. pagg. A.5.29, A.5.52, B.5.30 e B.5.54) è la seguente:

Operazioni/Tipo di copertura	Fair Value					Flussi finanziari		
	Specifica					Generica	Specifica	Generica
	rischio di tasso	rischio di cambio	rischio di credito	rischio di prezzo	più rischi			
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita						X		X
2. Crediti				X		X		X
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	X			X		X		X
4. Portafoglio	X	X	X	X	X		X	
5. Investimenti esteri	X	X	X	X	X	X		X
Totale attività								
1. Passività finanziarie				X		X		X
2. Portafoglio	X	X	X	X	X		X	
Totale passività								
1. Transazioni attese	X	X	X	X	X	X		

2. **Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura": ripartizione per branche di attività economica.** E' abrogata la tabella B.2 "Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie" della nota integrativa - Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" (cfr. pagg. A.5.112 e B.5.126).

3. **Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute e non cancellate.** Per esigenze di completezza è inserita, nel solo bilancio consolidato, nella tabella C.2.2 "Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute e non cancellate" della Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" (cfr. pag. B.5.135), la voce relativa ai titoli in circolazione (con apertura "a fronte di attività rilevate per intero" e "a fronte di attività rilevate parzialmente").

In particolare, la banca *originator*, che nel bilancio individuale segnala le passività in questione nella voce "Debiti v/clientela", nel bilancio consolidato rileva le passività a fronte delle attività cedute e non cancellate nella voce "Titoli in circolazione", come conseguenza del consolidamento della società veicolo.

4. **Rischio di liquidità:** è inserita, nella Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura", "Rischio di liquidità", tabella 1 "Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie", una nuova colonna denominata "durata indeterminata". In tale fascia temporale sono comprese le attività e le passività finanziarie aventi durata residua indeterminata, le sofferenze, gli incagli, le esposizioni scadute e/o sconfinanti (laddove sia applicato l'approccio per debitore) nonché il deposito di riserva obbligatoria.
5. **Adeguatezza patrimoniale.** E' aggiornata, nella Parte F "Patrimonio di vigilanza", Sezione 2 "Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari", la tabella "Adeguatezza patrimoniale", sulla base delle nuove regole segnaletiche previste dalla Circolare n. 155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". La nuova versione di tale tabella è la seguente:

Categorie/Valori	Importi non ponderati		Importi ponderati/requisiti	
	T	(T-1)	T	(T-1)
A. ATTIVITÀ DI RISCHIO				
A.1 Rischio di credito e di controparte				
1. Metodologia standardizzata				
2. Metodologia basata sui rating interni (1)				
2.1 Base				
2.2 Avanzata				
3. Cartolarizzazioni				
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA				
B.1 Rischio di credito e di controparte				
B.2 Rischi di mercato (2)				
1. Metodologia standard				
2. Modelli interni				
3. Rischio di concentrazione				
B.3 Rischio operativo				
1. Metodo base				
2. Metodo standardizzato				
3. Metodo avanzato				
B.4 Altri requisiti prudenziali				
B.5 Totale requisiti prudenziali (3)				
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA				
C.1 Attività di rischio ponderate				
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)				
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)				

- (1) Sono ricomprese le esposizioni relative a strumenti di capitale.
- (2) Nelle voci "metodologia standard" e "modelli interni" va incluso anche il requisito patrimoniale a fronte del rischio di regolamento.
- (3) Nel calcolo del totale dei requisiti prudenziali le banche appartenenti a gruppi bancari italiani tengono conto anche della riduzione dei requisiti del 25%.
Le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, tengono conto anche del previsto *floor*.

CHIARIMENTI SUL BILANCIO

- 1) **Definizioni:** nella nozione di "banche" sono inclusi anche gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale relative alla metodologia standardizzata sul rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263).
La nozione di esposizioni scadute (cfr. pag. 1.5.6) viene modificata come di seguito indicato: 'Le "esposizioni scadute" corrispondono alle esposizioni scadute e/o sconfinanti secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza'.
- 2) **Crediti verso clientela:** nella voce "Crediti verso clientela" figurano anche i crediti di funzionamento diversi da quelli connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi, da ricondurre nella voce "Altre attività".
- 3) **Attività materiali:** nella voce "Attività materiali ad uso funzionale" sono incluse convenzionalmente anche le opere d'arte.
- 4) **Riserve:** ai sensi dell'art. 2427, comma 7-bis, del codice civile, nella nota integrativa del bilancio dell'impresa (cfr. Nota integrativa - Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" - Passivo - Sezione 14 "Patrimonio dell'impresa") occorre indicare il dettaglio della composizione del patrimonio netto dell'impresa con evidenza dell'origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.
- 5) **Spese per il personale:** nella tabella "Spese per il personale: composizione" della parte C "Informazioni sul conto economico" occorre:
 - a) indicare, come sottovoce autonoma, le spese sostenute per il personale collocato a riposo;
 - b) inserire, convenzionalmente, i compensi pagati ai sindaci dell'azienda nella sottovoce relativa al compenso pagato agli amministratori;
 - c) rilevare, convenzionalmente, i versamenti del fondo di trattamento di fine rapporto effettuati direttamente all'INPS nella sottovoce "versamenti ai fondi di previdenza complementare: a contribuzione definita".
- 6) **Rettifiche di valore:** le rettifiche di valore calcolate sulle esposizioni classificate a sofferenza, incaglio oppure scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni vanno

sempre indicate come "rettifiche di valore analitiche" anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

COVERED BOND

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. *covered bond*) presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- **banca originator**, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei *covered bond*;
- **società veicolo**, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall'acquisto degli attivi ceduti dall'*originator* e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i *covered bond*;
- **banca finanziatrice**, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all'acquisto degli attivi dalla banca *originator*;
- **banca emittente** i *covered bond*.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un'ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche *originator* siano più di una (c.d. operazioni "*multi-originator*").

Nell'ambito di tali operazioni la banca *originator* assume specifici obblighi di reintegro delle attività cedute, nel caso in cui le stesse scendano al di sotto dei livelli minimi previsti normativamente o contrattualmente. Tali obblighi, che sono finalizzati a salvaguardare il livello di garanzia fornita ai sottoscrittori dei *covered bond*, anche quando la qualità delle attività inizialmente cedute al veicolo si deteriora, fanno sì che la banca *originator* rimanga integralmente esposta ai rischi e ai benefici associati alle suddette attività.

La banca finanziatrice (sia essa *originator* o meno), qualora non coincida con la banca emittente i *covered bond*, è esposta al rischio di inadempienza della banca emittente nei confronti dei portatori dei titoli in virtù della garanzia prestata dal veicolo.

Tutto ciò premesso e per ciò che concerne la rappresentazione in bilancio, si fa presente quanto segue:

- **Fattispecie semplici (unico intermediario):** nelle fattispecie nelle quali banca *originator*, banca finanziatrice e banca emittente coincidono, le attività oggetto di cessione devono continuare ad essere rilevate nell'attivo dello stato patrimoniale; pertanto, non forma oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. I *covered bond* emessi

figurano nel passivo della banca, nell'ambito della voce 30 riferita ai titoli in circolazione. La rilevazione in conto economico dei costi e dei ricavi collegati all'operazione segue le medesime logiche previste per lo stato patrimoniale.

- **Fattispecie più complesse (con più intermediari):** nelle fattispecie in cui la banca *originator*, la banca finanziatrice e la banca emittente non coincidono, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell'operazione da ciascuna banca (*originator*, finanziatrice ed emittente) e i profili di rischio associati. In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano, nei relativi bilanci individuali vanno inclusi, rispettivamente, le attività oggetto di cessione e il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo. Inoltre, la banca *originator* deve convenzionalmente rilevare nelle "Altre informazioni", tabella "Garanzie rilasciate e impegni", voce "Garanzie rilasciate di natura finanziaria", sottovoce "Clientela", della nota integrativa individuale l'impegno connesso con l'obbligo di ricostituire le attività cedute alla società veicolo. Nella medesima tabella di nota integrativa la banca finanziatrice, ove non coincida con la banca emittente, deve rilevare il rischio connesso con la garanzia fornita dal veicolo ai portatori dei *covered bond*. Va da sé che, nel caso di operazioni condotte nell'ambito del gruppo, la rappresentazione nel bilancio consolidato segue i medesimi criteri forniti in precedenza relativamente alle strutture semplici. Nelle operazioni c.d. "*multi-originator*" in cui sia prevista la copertura solidale delle eventuali perdite manifestatesi sulle attività cedute, ciascun *originator* deve rilevare nell'ambito delle garanzie e impegni la relativa esposizione.

Più in generale, la singola banca (nel caso di fattispecie semplici) e le banche *originator* e finanziatrici (nel caso di fattispecie più complesse) sono tenute a fornire nella Parte E, paragrafo C "Operazioni di cartolarizzazione e cessione di attività" della nota integrativa del bilancio le informazioni quali/quantitative relative alle operazioni in esame, introducendo un apposito paragrafo C.3 "Operazioni di *covered bond*". In particolare, le anzidette banche forniscono un'adeguata informativa circa gli obiettivi strategici perseguiti attraverso le emissioni di *covered bond*, i rischi connessi, i meccanismi di controllo di tali rischi e le principali caratteristiche di tale forma di operatività.

Le banche emittenti devono introdurre nella Parte B, Sezione 3 "Titoli in circolazione" della nota integrativa del bilancio una specifica evidenza dei *covered bond* emessi (attraverso la previsione della voce 3.4 "Dettaglio della

voce 30 "Titoli in circolazione": *covered bond*),
corredandola con una descrizione dell'operazione (¹).

¹ Se la banca emittente è anche originator o finanziatrice, questa informazione può essere data con un rinvio alla Parte E, paragrafo C "Operazioni di cartolarizzazione e di cessione di attività".

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni

- "BANCA ADRIA - CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in ADRIA (ROVIGO), numero di matricola Albo 5707 e numero di codice meccanografico 8982.1, risultante dalla fusione per unione tra "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CATTEDRALE DI ADRIA - SOCIETÀ COOPERATIVA" e "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANTA MARIA ASSUNTA - ADRIA - SOCIETÀ COOPERATIVA", entrambe con sede legale in ADRIA (ROVIGO). La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 12 dicembre 2008.

2. Cancellazioni

- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CATTEDRALE DI ADRIA - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in ADRIA (ROVIGO), numero di matricola Albo 2711 e numero di codice meccanografico 8326.1, a seguito di fusione in "BANCA ADRIA - CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede legale in ADRIA (ROVIGO), numero di matricola Albo 5707 e numero di codice meccanografico 8982.1. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 12 dicembre 2008.
- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANTA MARIA ASSUNTA - ADRIA - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in ADRIA (ROVIGO), numero di matricola Albo 2710 e numero di codice meccanografico 8982.1, a seguito di fusione in "BANCA ADRIA - CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede legale in ADRIA (ROVIGO), numero di matricola Albo 5707 e numero di codice meccanografico 8982.1. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 12 dicembre 2008.
- "SGB FINANCE S.A.", succursale italiana di banca estera comunitaria (FRANCIA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5534 e numero di codice meccanografico 3222.7, a seguito della cessazione dell'attività bancaria. La succursale è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 18 dicembre 2008.

3. Altre variazioni (nessuna)

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. **Iscrizioni** (nessuna)

2. **Cancellazioni**

- Il "GRUPPO BANCARIO INTERBANCA" così composto:
"INTERBANCA S.P.A.", con sede in MILANO (Capogruppo)
"INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING S.A.", con sede in BRUXELLES (BELGIO)
con decorrenza 23 dicembre 2008 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari.
- Il "GRUPPO BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO" così composto:
"BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO - S.P.A.", con sede legale in FOGLIANISE (BENEVENTO) e direzione generale in BENEVENTO (Capogruppo)
"ROSETO IMMOBILIARE - S.R.L.", con sede in FOGLIANISE (BENEVENTO)
con decorrenza 24 dicembre 2008 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari.

3. **Variazioni nella composizione**

- "CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A.", con sede in FANO (PESARO E URBINO), con decorrenza 3 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO" ed è stata inclusa nel "GRUPPO CREDITO VALTELLINESE";
- "ITALEASING SPA", con sede legale in PISA e direzione generale in MILANO, con decorrenza 15 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA ITALEASE";
- "LEASIMPRESA S.P.A.", con sede legale in TORINO e direzione generale in MILANO, con decorrenza 15 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA ITALEASE";
- "DUCATO S.P.A.", con sede in LUCCA, con decorrenza 21 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE";
- "SOLUZIO CONSUMER S.P.A.", con sede in LUCCA, con decorrenza 21 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE";
- "SOLUZIO QUINTO FINANZIARIA S.P.A.", con sede in ROMA, con decorrenza 21 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE";
- "BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.P.A.", con sede in MANTOVA, con decorrenza 22 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE" e inclusa nel "GRUPPO BIPIEMME - BANCA POPOLARE DI MILANO";
- "CALIT S.R.L.", con sede in MILANO, con decorrenza 5 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO";
- "BCI U.S. FUNDING LLC I", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 23 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO";

- "BCI U.S. FUNDING LLC II", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 23 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO";
- "BCI U.S. FUNDING LLC III", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 23 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO";
- "INTESA DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. (IN FORMA ABBREVIATA IDS S.R.L.)", con sede in MILANO, con decorrenza 31 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO";
- "FINNAT INTERNATIONAL S.A.", con sede in LUSSEMBURGO, con decorrenza 23 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA FINNAT EURAMERICA";
- "INVESTIRE IMMOBILIARE 2 - LEVERAGED - SGR S.P.A.", con sede in ROMA, con decorrenza 23 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA FINNAT EURAMERICA";
- "HVB REALITY CZ, S.R.O.", con sede in PRAGA (REPUBBLICA CECA), con decorrenza 10 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT";
- "FM BETEILIGUNGS-GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), con decorrenza 18 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT";
- "UNICREDIT INFRASTRUTTURE S.P.A.", con sede in TORINO, con decorrenza 31 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT";
- "INTRA PRIVATE BANK S.P.A.", con sede legale in VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) e direzione generale in MILANO, con decorrenza 31 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA" e inclusa nel gruppo "GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI";
- "LEONARDO ASESORES FINANCIEROS S.A.", con sede in MADRID (SPAGNA), con decorrenza 22 dicembre 2008 è stata inclusa nel gruppo "GRUPPO BANCA LEONARDO";
- "RASFIN SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 24 dicembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA LEONARDO";
- "MILLENNIUM SIM SPA", con sede in GENOVA, appartenente al "GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO", con decorrenza 17 dicembre 2008 ha trasferito la sede legale in BOLZANO.
- "WARAM SOLUTION HUNGARY BANK ES PENZUGYTECHNIKAI TANACSADA KFT.", con sede in BUDAPEST (UNGHERIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 30 dicembre 2008 è stata cancellata dal locale registro delle imprese e, pertanto, da tale data è uscita dal citato gruppo.

4. Altre variazioni

- "BA-CA-GVG-HOLDING GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 4 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "BA GVG-HOLDING GMBH";
- "BA-CA PRIVATE EQUITY GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 4 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "BA PRIVATE EQUITY GMBH";

- "BLUE CAPITAL STIFTUNGSTREUHAND GMBH", con sede in AMBURGO (GERMANIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 11 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "WEALTHCAP STIFTUNGSTREUHAND GMBH";
- UNICREDIT BANK CAYMAN ISLANDS LTD", con sede in GEORGE TOWN (CAYMAN ISLANDS), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 12 dicembre 2008 ha modificato la propria denominazione in "ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD" e, con decorrenza 30 dicembre 2008, si è trasformata da banca in società finanziaria;
- "BA-CA BETRIEBSOBJEKTE AG & CO BETA VERMIETUNGS OEG", con sede in VIENNA (AUSTRIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 19 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "BA BETRIEBSOBJEKTE GMBH & CO BETA VERMIETUNGS OG";
- "UNICREDIT BEIJING CONSULTANTS COMPANY LTD", con sede in PECHINO (CINA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 29 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT (CHINA) ADVISORY LIMITED";
- "HVBFF VERWALTUNGS GMBH", con sede in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 29 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "WEALTHCAP PEIA KOMPLEMENTAR GMBH";
- "HVB FONDSFINANCE GMBH", con sede in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 30 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "WEALTHCAP PEIA MANAGEMENT GMBH";
- "INVESTNET ITALIA S.P.A.", con sede in MILANO, appartenente al "GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)", con decorrenza 11 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "INVESTNET ITALIA S.R.L." e modificato la forma giuridica in SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
- "INVESTNET WORK IBERICA S.P.A.", con sede in MILANO, appartenente al "GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)", con decorrenza 11 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "INVESTNET WORK IBERICA S.R.L." e modificato la forma giuridica in SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
- "INTESA BANK OVERSEAS LTD.", con sede in GRAND CAYMAN (CAYMAN ISLANDS), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 15 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "INTESA BANK OVERSEAS LTD (IN LIQUIDAZIONE)";
- "L.D.V. HOLDING B.V.", con sede in AMSTERDAM (OLANDA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 31 dicembre 2008 ha variato la propria denominazione in "LDV HOLDING B.V. (IN LIQUIDAZIONE)".

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni (nessuna)

2. Cancellazioni

- "ITALEASING SPA", codice meccanografico 19287.2, con sede legale in PISA e sede amministrativa in MILANO, è stata cancellata dall'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con decorrenza dal 15 dicembre 2008.
- "PALLADIO FINANZIARIA SPA", codice meccanografico 33090.2, con sede in VICENZA, è stata cancellata dall'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Provvedimento della Banca d'Italia N. 1326354 del 15 dicembre 2008 con efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2008.
- "PANACEA SRL IN LIQUIDAZIONE", codice meccanografico 33117.3, con sede in ROMA, è stata cancellata dall'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Provvedimento della Banca d'Italia N. 1326007 del 15 dicembre 2008.

3. Altre variazioni

- "PERLA FINANCE CO. 2008-2 SRL", codice meccanografico 33356.7, con sede in BRESCIA, con decorrenza 5 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "ADRIANO FINANCE 2 SRL" e trasferisce la propria sede in MILANO.
- "VELITES SRL", codice meccanografico 32541.5, con sede in BRESCIA, con decorrenza 5 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "ADRIANO FINANCE 3 SRL" e trasferisce la propria sede in MILANO.
- "CAPITALIA MERCHANT SPA", codice meccanografico 32389.9, con sede in ROMA, appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 10 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "UNICREDIT MERCHANT SPA".
- "CONSUMER FINANCIAL SERVICES SRL", codice meccanografico 32896.3, con sede in BOLOGNA, appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 15 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "MONETA S.P.A." e la forma giuridica in SOCIETÀ PER AZIONI.
- "TEVERE FINANCE SRL", codice meccanografico 33164.5, con sede in CONEGLIANO (TREVISO), con decorrenza 16 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "RED & BLACK CONSUMER ITALY S.R.L.".
- "EUROETRURIA SERVIZI FINANZIARI SPA", codice meccanografico 32426.9, con sede in AREZZO, appartenente al "GRUPPO ETRURIA", con decorrenza 31 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "ConEtruria S.p.a.".
- "I2 CAPITAL SPA", codice meccanografico 32882.3, con sede legale in IVREA (TORINO) e sede amministrativa in MILANO, con decorrenza 31 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "INTEKCAPITAL S.P.A." e trasferisce la propria sede legale in MILANO;

- "LOMBARDA MORTGAGE FINANCE 1 SRL", codice meccanografico 32579.5, con sede in BRESCIA, con decorrenza 29 dicembre 2008 varia la propria denominazione in "UBI FINANCE 2 SRL".

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

– ALBO

1. Iscrizioni (nessuna)

2. Cancellazioni

- La "8A+ NUOVI INVESTIMENTI SGR S.P.A." (cod. 15251), con sede in VARESE, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 10 dicembre 2008 a seguito della fusione per incorporazione in "8A+ INVESTIMENTI SGR S.P.A."
- La "PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SGR SPA" (cod. 15152), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 15 dicembre 2008 a seguito della fusione per incorporazione in "SOPAF CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A."
- La "INVESTIRE IMMOBILIARE 2 - LEVERAGED - SGR S.P.A." (cod. 15247), con sede in ROMA, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 22 dicembre 2008 a seguito della fusione per incorporazione in "INVESTIRE IMMOBILIARE SGR S.P.A."
- La "KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA" (cod. 15121), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 31 dicembre 2008 a seguito della fusione per incorporazione in "KAIROS PARTNERS SGR SPA"

3. Altre variazioni (nessuna)

– **ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE
(ALLEGATO ALL'ALBO)**

1. Iscrizioni

A) *Insedimento tramite succursale* (nessuno)

B) *Libera prestazione di servizi* (nessuna)

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni (nessuna)

V – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. **Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extracomunitari** (nessuna)
2. **Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia** (nessuna)
3. **Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera:**
aggiornamento dell'elenco relativo al trimestre ottobre – dicembre 2008.

STATO ESTERO: AUSTRIA

- **21707.5 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 07/10/2008

Servizi svolti:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
leasing finanziario
servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento
rilascio garanzie e impegni di firma
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
consulenza e servizi
servizi intermediazione finanz. tipo money broking
gestione patrimoni
custodia e amministrazione valori mobiliari
servizi di informazione commerciale
locazione cassette di sicurezza
altre attività

STATO ESTERO: GRECIA

- **21423.9 PIRAEUS BANK S.A.**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 07/10/2008

Servizi svolti:

partecip. emissione titoli e servizi
consulenza e servizi
altre attività

STATO ESTERO: NORVEGIA

- **21708.3 SPAREBANK 1 SR-BANK**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 07/10/2008
Servizi svolti:
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

STATO ESTERO: REGNO UNITO

- **21561.6 WESTPAC EUROPE LIMITED**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 20/10/2008
Servizi svolti:
altre attività

STATO ESTERO: UNGHERIA

- **21714.1 KDB BANK (MAGYARORSZAG) ZRT.**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 05/11/2008
Servizi svolti:
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
leasing finanziario
servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento
rilascio garanzie e impegni di firma
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
consulenza e servizi
servizi intermediazione finanz. tipo money broking
gestione patrimoni
custodia e amministrazione valori mobiliari
servizi di informazione commerciale
locazione cassette di sicurezza

STATO ESTERO: FRANCIA

- **21711.7 CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 07/11/2008
Servizi svolti:
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

STATO ESTERO: FRANCIA

- **21713.3 ELECTRO BANQUE**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 29/12/2008

Servizi svolti:

operazioni di prestito

– **BANCHE**

1. Gestione provvisoria (1)

Con provvedimento del 15 dicembre 2008, la Banca d'Italia ha disposto la gestione provvisoria della "Banca di Credito Cooperativo di Aversa società cooperativa a responsabilità limitata" (BCC di Aversa), ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nominando Commissari il dr. Claudio Giombini, nato a Perugia il 28.7.1949, e il prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula, nato a Napoli l'11.1.1959.

2. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria (2)

In data 19 dicembre 2008, a seguito della ricostituzione da parte dell'Assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della banca alla gestione ordinaria, si è chiusa l'amministrazione straordinaria della "Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per Azioni", con sede in Forlì, disposta con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 febbraio 2008.

(1) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2009, pag. 19 (*ndr*).

(2) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 2009, pag. 91 (*ndr*).

VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni della Banca d'Italia

– BANCA POPOLARE PROVINCIALE LECCHESE (LC)

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari";

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante "Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca Popolare Provinciale Lecchese le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche);
- b) carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche);
- c) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche).

– omissis –

VISTA la nota (omissis) – corredata del parere (omissis) dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Bonaiti Alberto, Donegana Pierluigi, Bianchi Marzoli Martino, Boreatti Andrea, Castellani Corrado, Frigerio Severo, Meda Maurizio, Moschen Raffaele, Nale Franco, Negri Giuseppe, Quadrio Curzio Alessandro, Signorelli Carlo (in carica fino al 6.12.07)

Per le irregolarità *sub a)* e *c)* euro 9.000,00, ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Tocchetti Antonio, Bodega Enrico, Crippa Luigi, Fasana Giuseppe, Spreafico Franco

Per l'irregolarità *sub b)* euro 6.000,00 ciascuno.

Direttore Generale:

Casa Pier Luigi (in carica fino al 28.6.07)

Per le irregolarità *sub a)* e *c)* euro 6.000,00.

Totale complessivo delle sanzioni: euro 144.000,00.

– omissis –

Roma, 23.12.2008

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI